



COMUNE DI ALBIANO
PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO

ATTIVITA' CONTRATTUALE

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - oggetto e finalità
- Art. 2 - normativa applicabile ai contratti sotto soglia comunitaria
- Art. 3 - normativa applicabile ai contratti sopra soglia comunitaria
- Art. 4 - principi generali applicabili ai contratti
- Art. 5 - programmazione degli interventi e dell'attività negoziale
- Art. 6 - competenze
- Art. 7 - atti di competenza della Giunta comunale
- Art. 8 - competenze del segretario comunale e degli altri dipendenti comunali
- Art. 9 - determina a contrattare
- Art. 10 - definizione delle controversie -Transazioni

TITOLO II SCELTA DEL CONTRAENTE

- Art. 11 - modalità di scelta
- Art. 12 - norme particolari relative alla trattativa privata/procedura negoziata
- Art. 13 - responsabile del procedimento
- Art. 14 - scelta discrezionale delle ditte
- Art. 15 - acquisizioni ricorrenti di beni e servizi
- Art. 16 - norme relative alle commissioni di gara
- Art. 17 - commissione per le aggiudicazioni non discrezionali
- Art. 18 - commissione per le aggiudicazioni discrezionali
- Art. 19 - commissione nella gara ufficiosa
- Art. 20 - l'inoltro e la presentazione delle offerte
- Art. 21 - verbale di gara e di aggiudicazione
- Art. 22 - norme di garanzia nelle gare. Interpretazione

TITOLO III STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI

- Art. 23 - forme dei contratti
- Art. 24 - cauzioni
- Art. 25 - capitolati d'oneri
- Art. 26 - spese contrattuali e diritti di segreteria
- Art. 27 - adempimenti successivi alla stipulazione
- Art. 28 - efficacia del contratto, vigilanza e autotutela
- Art. 29 - pagamento del corrispettivo
- Art. 30 - revisione dei prezzi e variazioni contrattuali
- Art. 31 - cessione del contratto
- Art. 32 - termini di esecuzione e penali
- Art. 33 - collaudo e accertamento della regolare esecuzione della prestazione

TITOLO IV APPALTO DI OPERE E LAVORI PUBBLICI.

- Art. 34 - responsabile del procedimento
- Art. 35 - progetti e capitolati
- Art. 36 - aggiornamento dei prezzi di progetto
- Art. 37 - acquisizione dei beni immobili necessari alla realizzazione dell'opera pubblica
- Art. 38 - bandi e inviti di gara

- Art. 39 - documentazione per la partecipazione alle gare d'appalto e loro presentazione
- Art. 40 - preselezione e integrazione degli inviti
- Art. 41 - procedura negoziata
- Art. 42 - verifica dei requisiti
- Art. 43 - premi di incentivazione
- Art. 44 - consegna dei lavori
- Art. 45 - varianti
- Art. 46 - suddivisione dei lavori
- Art. 47 - subappalto
- Art. 48 - collaudo e regolare esecuzione

TITOLO V CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI

- Art. 49 - concessione di lavori pubblici

TITOLO VI I CONTRATTI IN ECONOMIA

CAPO I I contratti in economia per le spese di funzionamento

- Art. 50 – individuazione delle spese
- Art. 51 – modalità di effettuazione e limiti

CAPO II L'economia nell'esecuzione di opere e lavori pubblici

- Art. 52 - ambito di applicazione
- Art. 53 - fattispecie particolari
- Art. 54 - modalità per l'esecuzione dei lavori e delle provviste
- Art. 55 - diretta amministrazione
- Art. 56 – approvazione del progetto/perizia e impegno di spesa
- Art. 57 – scelta del contraente
- Art. 58 – definizione del contratto
- Art. 59 – gara ufficiosa
- Art. 60 – atto di cottimo
- Art. 61 – documentazione richiesta al contraente
- Art. 62 – varianti
- Art. 63 –contributi per la realizzazione di lavori su beni immobili

TITOLO VII L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

- Art. 64 - oggetto
- Art. 65 - appalti di forniture e appalti di servizi
- Art. 66 – norme relative alle procedure ristrette
- Art. 67 - confronto concorrenziale
- Art. 68 – trattativa diretta
- Art. 69 - stipula di convenzione per l'affidamento di attività o servizi

TITOLO VIII I PUBBLICI SERVIZI

- Art. 70 - definizione
- Art. 71 - convenzione per la gestione di pubblici servizi

TITOLO IX
I CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

- Art. 72 – incarichi di progettazione e direzione di opere e lavori pubblici
- Art. 73 - conferimento di incarichi esterni
- Art. 74 - sovrapposibilità degli incarichi e deroghe

TITOLO X
CONTRATTI RELATIVI AL PATRIMONIO

- Art. 75 - alienazione di beni immobili
- Art. 76 - cessione in godimento
- Art. 77 – procedura per dichiarare fuori uso materiale divenuto inservibile
- Art. 78 – cessione di beni inservibili
- Art. 79 – distruzione del materiale fuori uso
- Art. 80 – acquisto di beni immobili

TITOLO XI

- Art. 81 – norme transitorie e di rinvio
- Art. 82 - disposizioni finali

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'attività contrattuale posta in essere dal Comune al fine del perseguimento dei propri fini istituzionali nel rispetto e nei limiti dell'autonomia normativa demandatagli dalle leggi vigenti.
2. Per quanto compatibile con la loro natura e la loro funzione, i principi stabiliti dal presente regolamento si applicano anche ai seguenti atti convenzionali:
 - accordi amministrativi di cui all'art. 28 della L.P. 23/1992;
 - convenzioni di cui all'art. 59 del D.P.Reg. 1/2/52005, n. 3/L;
 - contratti ad oggetto pubblico, accessivi, ausiliari e sostitutivi di provvedimenti amministrativi, in particolare contratti accessivi a concessioni di opere e servizi pubblici;
 - atti negoziali di diritto privato diversi dai contratti

Art. 2

Normativa applicabile ai contratti sotto soglia comunitaria

1. I contratti di appalto di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria sono assoggettati alle norme vigenti in materia nella Provincia Autonoma di Trento e, per quanto dalle stesse non disposto, alle leggi statali e relativi regolamenti. Il presente regolamento detta norme di dettaglio delle suddette fonti e si applica in quanto conforme alle stesse.
2. I contratti aventi ad oggetto prestazioni diverse da lavori pubblici sono assoggettati alle seguenti fonti di diritto:
 - a) ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 del d.lgs. 16.3.1992, n. 268 e 2 bis della L.P. 19.7.1990, n. 23, le norme della Provincia autonoma di Trento vigenti in materia di attività contrattuale;
 - b) le leggi statali vigenti in materia di attività contrattuale e contabilità, e relativi regolamenti, per gli aspetti non regolamentati dalla normativa di cui alla lettera a), eccetto che per gli istituti che detta normativa riserva esplicitamente ai regolamenti comunali;
 - c) il presente regolamento, che, fatti salvi gli istituti ad esso riservati dalla normativa di cui alla lett. a), detta norme di dettaglio della suddetta normativa, e dunque si applica in quanto conforme alla stessa;
3. I singoli contratti, in relazione alla specificità dell'oggetto, possono inoltre essere regolati da norme integrative e di dettaglio quali capitolati speciali o disciplinari predisposti per lo specifico intervento.
4. Le norme del presente regolamento vengono disapplicate nel caso di sopravvenienza di norme provinciali, regionali e statali che siano con le stesse incompatibili e che per loro forza si impongono direttamente al Comune.

Art. 3

Normativa applicabile ai contratti sopra soglia comunitaria

1. I contratti di appalto di lavori pubblici, forniture e servizi di importo pari o superiore alla soglia comunitaria sono assoggettati alle leggi e relativi regolamenti di adeguamento al diritto comunitario.
2. A partire dalla scadenza del termine prescritto per l'adeguamento alle direttive comunitarie direttamente applicabili l'Amministrazione comunale applica le stesse indipendentemente dall'emanazione di disposizioni statali di adeguamento.
3. Ove la norma nazionale di adeguamento al diritto comunitario, sia essa di fonte statale che locale, contrasti con la norma comunitaria, il Comune adegua la propria attività al precetto comunitario.
4. La normativa provinciale si applica limitatamente agli aspetti non disciplinati dalle suddette fonti.
5. Il presente regolamento ed eventuali capitoli speciali o disciplinari si applicano esclusivamente in via integrativa.
6. Le norme del presente regolamento vengono disapplicate se in contrasto con norme comunitarie o statali di adeguamento al diritto comunitario sopravvenute e altresì se in contrasto con norme provinciali sopravvenute compatibili con il diritto comunitario.

Art. 4

Principi generali applicabili ai contratti

1. I contratti devono avere termini e durata certi. La loro durata massima non può essere superiore a quella prevista dalla legge o dal capitolato speciale per le opere pubbliche. In particolare non possono contenere clausole di tacita proroga o rinnovazione ad eccezione dei contratti di utenza a carattere continuativo. E' ammesso prevedere la facoltà di recesso a scadenze determinate anche per la parte privata. E' altresì ammesso prorogare o rinnovare contratti in scadenza nel rispetto delle norme che consentono la trattativa privata, previa assunzione di specifica determina a contrattare.
2. I contratti ad esecuzione continuata non possono avere durata eccedente i nove anni, salvo diversa motivata determinazione contenuta nella determina a contrattare. Essi debbono comunque contenere una clausola di revisione periodica del prezzo, da effettuarsi a seguito di istruttoria del responsabile del procedimento sulla base delle disposizioni di legge o regolamentari vigenti.
3. Gli importi indicati nel presente regolamento debbono intendersi tutti al netto degli oneri fiscali.
4. I contratti debbono di norma prevedere il pagamento a carico del terzo obbligato di una somma a titolo di penale per ogni giorno di ritardo nell'effettuazione della prestazione, secondo quanto indicato nell'art. 32.
5. Nel caso in cui siano stati stipulati contratti ad esecuzione continuata o periodica, le variazioni nelle prestazioni dedotte in contratto vincolano le parti entro il limite del quinto del valore originario. Ove le variazioni superino detto limite, le parti possono recedere dal contratto restando obbligate per le sole prestazioni a cui sono tenute alla data del recesso. Rimangono salvi il limite del 50% di cui all'art. 21, secondo comma, della L.R 19 luglio 1990 n. 23 per prestazioni integrative o complementari nonché le disposizioni in materia di lavori pubblici.
6. L'accertamento della capacità dello stipulante ad impegnare legalmente l'impresa o società, come pure il riconoscimento della facoltà delle persone che nei contratti vengono designate a riscuotere, incombe al funzionario rogante, nei contratti in forma pubblica amministrativa, ed al funzionario che stipula e riceve l'impegno contrattuale, nei contratti in forma privata.

7. Nessuna prestazione può essere artificiosamente suddivisa in più contratti al fine di eludere l'applicazione delle norme di legge e del presente regolamento.

Art. 5

Programmazione degli interventi e dell'attività negoziale

1. Gli interventi relativi alle opere pubbliche e agli investimenti sono realizzati in conformità a quanto previsto nel programma generale delle opere pubbliche o in altri strumenti di programmazione previsti per legge.
2. Per le opere che l'Amministrazione comunale intende eseguire con il sistema dell'economia, anche se non espressamente individuate nel programma generale delle opere pubbliche, è sufficiente che la delibera della Giunta che approva il progetto o la perizia faccia riferimento al capitolo di spesa che individua genericamente il tipo di intervento.
3. Il sistema dell'economia si applica:
 - nei servizi pubblici in gestione diretta secondo la disciplina dei rispettivi regolamenti, ove esistano, salva l'applicabilità del presente regolamento per quanto in essi non previsto;
 - nell'esecuzione di opere e lavori pubblici ai sensi del titolo VI, capo II;
 - nel servizio di economato e nelle manutenzioni di beni in proprietà o in disponibilità del Comune e in genere per ogni spesa di ordinaria gestione che sia necessaria per il funzionamento delle strutture comunali, secondo quanto indicato negli articoli 48 e 49 e nel regolamento di contabilità.

Art. 6

Competenze

1. Il presente regolamento, nei limiti di quanto previsto dalle norme statali e provinciali e dallo Statuto, detta disposizioni relative all'individuazione degli organi cui spettano le diverse competenze nell'ambito delle procedure negoziali.
2. Compete al Consiglio comunale, in quanto organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, l'adozione degli atti di programmazione economico-finanziaria che rilevano quali presupposti per l'adozione successiva degli atti di amministrazione, che costituiscono e realizzano l'attività contrattuale del Comune.
3. L'adozione della deliberazione a contrattare compete al Consiglio comunale qualora lo stipulando contratto sia strettamente accessorio alla deliberazione di competenza consiliare.
4. La Giunta adotta i provvedimenti relativi alle materie individuate al successivo art. 7, nonché gli ulteriori atti demandati a tale organo da altre disposizioni normative.
5. Spettano al Segretario comunale e a dipendenti appartenenti a categoria non inferiore alla C le attribuzioni in materia contrattuale previste dallo Statuto, nonché le specifiche competenze di volta in volta previste dal presente regolamento.

Art. 7

Atti di competenza della Giunta comunale

1. Nella materia disciplinata dal presente regolamento sono adottati con delibera di Giunta, salvo che non sia diversamente disposto dalla Giunta stessa nel provvedimento di cui al comma 2 dell'art. 36

del D.P.Reg. 1/2/2005, n. 2/L, e fatte salve ulteriori competenze indicate dalla legge, o dai regolamenti, i provvedimenti di seguito indicati:

- a) assegnazione degli incarichi tecnici relativi a progetti, perizie, studi, direzione lavori, secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti, nonché incarichi di consulenza e più in generale di collaborazioni esterne a liberi professionisti;
- b) approvazione dei progetti di opere pubbliche, relative varianti e le perizie, fatte salve le competenze del Consiglio Comunale;
- c) formulazione delle controdeduzioni alle osservazioni presentate dagli espropriandi;
- d) scelta del sistema di esecuzione dei lavori nell'ambito di quelli contemplati dall'art. 29 della L.P. 12.9.1993, n. 26
- e) assunzione della deliberazione a contrattare, fatta salva la sua devoluzione al Segretario e ai Responsabili di Settore e Servizio;
- f) approvazione di atti di collaudo o di regolare esecuzione;
- g) concessione delle proroghe contrattuali fatta eccezione per quelle relative agli incarichi professionali;
- h) disapplicazione e riduzione delle penali, sentito il Responsabile del procedimento, nonché risoluzione o rescissione dei contratti e convenzioni con i professionisti;
- i) autorizzazione alla cessione del contratto di cui all' art. 31 del presente regolamento;
- j) definizione di controversie insorte in materia contrattuale, compresi gli accordi transattivi e gli accordi bonari e l'autorizzazione alla costituzione in giudizio, compresa la nomina del difensore e la decisione in merito all'abbandono della causa;
- k) accettazione di eredità e donazioni di beni mobili e immobili;
- l) acquisti, alienazioni, permuta e concessione di beni immobili nei limiti delle competenze di legge e del presente regolamento.

Art. 8

Competenze del Segretario comunale e degli altri dipendenti comunali

1. Il Segretario comunale roga gli atti e i contratti e autentica le sottoscrizioni delle scritture private nelle quali il Comune è parte, osservando le prescrizioni della legge notarile.
2. Il Segretario è membro di diritto delle Commissioni di gara non discrezionali, con funzioni di Presidente, fatti salvi i casi in cui egli svolga le funzioni di ufficiale rogante;
3. Egli interviene in qualità di ufficiale rogante per formare e autenticare i verbali di gara;
4. Nei casi in cui non svolga le funzioni di ufficiale rogante, il Segretario stipula i contratti in rappresentanza dell'Amministrazione, altrimenti il contratto è stipulato dal Sindaco o suo delegato.
5. Nelle procedure contrattuali il Segretario è individuato quale Responsabile del procedimento, ai sensi della L.R. 31 luglio 1993 n.13, fatta salva la facoltà di designare un altro dipendente quale responsabile di specifiche fasi del procedimento stesso. Il Segretario è comunque responsabile della regolarità delle procedure relative all'appalto di lavori pubblici e agli adempimenti connessi alle procedure per la concessione di opere e servizi pubblici e per l'appalto di forniture o servizi non affidati alla gestione corrente dei funzionari responsabili. In particolare:
 - a) assume la determinazione a contrattare nei limiti e secondo le modalità stabilite dal Piano Economico di Gestione o dall'atto di indirizzo generale;
 - b) sottoscrive il bando, avviso di gara e relativi esiti;

- c) approva l'elenco, ed eventuale integrazione, delle imprese nell'ambito delle procedure di gara aperte e ristrette;
 - d) invita alla gara le imprese ammesse nei termini e nelle forme di legge;
 - e) provvede all'espletamento della gara d'appalto e all'aggiudicazione nei casi previsti dal presente regolamento;
 - f) pubblica l'avviso relativo all'esito della gara, in assenza di un Responsabile del procedimento;
 - g) sottoscrive gli atti aggiuntivi di contratti fuori dai casi in cui la sottoscrizione rientra nella competenza del Responsabile del Settore tecnico;
6. Oltre che titolari delle specifiche competenze indicate nel presente regolamento, i Responsabili dei Settori e Servizi del Comune possono assumere atti con rilevanza esterna e ordinare spese nei limiti e secondo le modalità stabilite dal Piano Economico di Gestione o dall'atto di indirizzo generale.
7. Possono essere designati Responsabili del procedimento relativamente a singole procedure negoziali, anche limitatamente a talune specifiche fasi del procedimento, dipendenti comunali di categoria non inferiore alla C.

Art. 9

Determina a contrattare

1. La stipula dei contratti è preceduta di norma dal provvedimento a contrattare di cui al comma 2.
2. Nel rispetto delle competenze loro attribuite assumono il provvedimento a contrattare:
 - la Giunta comunale, ai sensi del precedente articolo 7;
 - il Segretario comunale e i Responsabili di Settore e Servizi nei limiti e secondo le modalità stabilite dal Piano Economico di Gestione o dall'atto di indirizzo generale ai sensi del precedente art. 8
3. Detta determina deve indicare:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire nonché le ragioni di opportunità che giustificano la sua conclusione;
 - b) l'oggetto del contratto con la precisazione degli elementi e delle clausole contrattuali ritenute essenziali; ciò costituisce il progetto di contratto, che può far riferimento al capitolato speciale o al foglio patti e prescrizioni, o alle clausole essenziali degli stessi, ovvero autorizzare la sottoscrizione di un testo predisposto dalla controparte o la stipulazione nelle forme d'uso commerciale;
 - c) il richiamo al provvedimento di approvazione del piano finanziario dell'investimento, nei casi in cui le norme in vigore ne richiedono la preventiva approvazione oppure i motivi per i quali esso non è richiesto;
 - d) le modalità di scelta del contraente; ove trattasi di affidare lavori, servizi o forniture tramite successivo esperimento di gara, il provvedimento indica il sistema prescelto e approva lo schema di bando o di avviso di gara, ovvero riporta gli elementi e le clausole essenziali degli stessi; ove trattasi di affidare lavori, servizi e forniture previo esperimento di confronto concorrenziale o sondaggio informale, il provvedimento approva l'elenco delle imprese da invitare al confronto;
 - e) le modalità di pubblicazione dell'avviso o bando di gara, ove previsto;
 - e) il Responsabile del procedimento, ove già non individuato per il procedimento relativo alla specifica opera o alla specifica spesa;
4. Sono elementi necessari da prevedere nel provvedimento di cui al presente articolo, oltre ai pareri richiesti dalla normativa vigente:

- l'espressa indicazione della spesa che lo stesso comporta e l'impegno sul pertinente capitolo di bilancio;
- le attestazioni e quant'altro prescritto, nel caso di opera pubblica, in ordine alla conformità urbanistica del progetto e, ove ricorra il caso, alla pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell'intervento.

Art. 10

Definizione delle controversie- Transazioni

1. I capitolati d'oneri e i contratti possono prevedere la devoluzione ad arbitri delle controversie inerenti l'interpretazione ed esecuzione del contratto che sorgono tra la controparte e l'Amministrazione comunale, mediante clausola compromissoria di contenuto conforme a quanto prescritto in questo articolo.
2. Ove sia presente la clausola compromissoria, i contratti dovranno sempre prevedere la possibilità di esperire, su istanza della controparte, il tentativo di definizione della controversia in via amministrativa, che consiste nella sottoposizione della questione alla Giunta comunale. La Giunta decide in via definitiva la posizione che assume il Comune in ordine alla controversia con deliberazione da adottare sulla base dell'istanza motivata del contraente e delle osservazioni del Segretario comunale o dei funzionari comunali o del direttore dei lavori. La deliberazione è assunta entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza. Decorso inutilmente il termine predetto l'istanza si intende non accolta e confermata ad ogni effetto la posizione espressa per il Comune dal Segretario o dal funzionario comunale o dal direttore dei lavori, salvo che la controparte accetti una decisione di Giunta anche tardiva. La deliberazione è notificata all'istante entro 15 giorni dalla sua esecutività. Se la controparte non richiede entro i successivi 15 giorni l'instaurazione del giudizio arbitrale si intende che abbia accettato la decisione della Giunta..
3. Per quanto non disposto dal presente regolamento, dai capitolati d'oneri e dal contratto, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato.
4. Le disposizioni del presente articolo vanno espressamente richiamate nei contratti e vanno del pari espressamente accettate dalla controparte in specie per quanto riguarda la definizione in via amministrativa.
5. Per i contratti di appalto di opere e lavori pubblici si applicano, ove differiscano, le norme di legge in materia.
6. I contratti di transazione ai sensi dell'art.1965 del Codice Civile sono previamente deliberati dalla Giunta comunale su proposta del Segretario comunale o del Responsabile del Settore competente. Le transazioni su vertenze in atto sono autorizzate sentito il parere del professionista legale incaricato.

TITOLO II

SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 11

Modalità di scelta

1. La scelta del contraente avviene tramite:
 - a) procedura aperta (pubblico incanto o asta pubblica)
 - b) procedura ristretta (licitazione o appalto concorso)

- c1) procedura negoziata, detta anche trattativa privata, senza o previo confronto concorrenziale, per i contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria;
- c2) procedura negoziata, senza o previa pubblicazione del bando di gara, per i contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria.
2. Per l'esecuzione di lavori pubblici si applicano le particolari norme previste dalla legislazione in materia.
 3. Nelle procedure aperte può presentare offerta ogni impresa in possesso dei requisiti prescritti nel bando. Nelle procedure ristrette sono ammissibili soltanto le offerte delle imprese invitate. Nelle procedure negoziate l'Amministrazione aggiudicatrice negozia con imprese di sua scelta.

ART. 12

Norme particolari relative alla trattativa privata/ procedura negoziata

1. Il provvedimento a contrattare deve indicare espressamente le motivazioni e i presupposti che legittimano il ricorso alla trattativa privata.
2. Nei casi in cui è consentita la trattativa diretta, la determinazione a contrattare - salvo che sia consentito l'ordinativo diretto da parte dei funzionari nei casi indicati dal presente regolamento individua il soggetto ritenuto idoneo e autorizza la stipula del contratto determinandone le condizioni.
3. La Giunta comunale con proprio atto di indirizzo disciplina, ai sensi dell'articolo 33 comma 3 della L.P. 10/9/1993 n. 26 come modificato con la L.P. 15/12/2004 n. 10, il limite delle soglie di applicazione della procedura negoziata, individuando anche i criteri che orientino la discrezionalità relativa alle imprese da invitare alla procedura medesima.
4. I risultati del confronto concorrenziale, esperito per l'affidamento tramite trattativa privata, non sono soggetti ad approvazione fatti salvi i casi in cui il presente regolamento prevede l'adozione di successivo specifico provvedimento a seguito delle valutazioni tecnico - economiche da parte della struttura competente o della commissione di cui all'articolo 19.

Art. 13

Responsabile del procedimento

1. La Giunta comunale individua il nominativo del funzionario designato Responsabile del procedimento ai sensi dei successivi commi per ciascuna procedura negoziale in sede di adozione del P.E.G. o dell'atto di indirizzo generale. In mancanza, la designazione del Responsabile del procedimento o di talune fasi dello stesso può avere luogo in occasione dell'approvazione del progetto/perizia, ovvero in sede di adozione della determina a contrattare.
2. Spetta, in particolare, al Responsabile del procedimento:
 - a) curare i rapporti con i tecnici incaricati della progettazione;
 - b) approntare gli atti preordinati ai bandi, capitolati o condizioni speciali di gara, alle lettere di invito alle gare;
 - c) verificare le condizioni e i requisiti di gara delle imprese e dei relativi subappalti;
 - d) verificare in contraddittorio con l'impresa appaltatrice lo stato dei luoghi interessati da lavori prima del contratto;
 - e) predisporre gli atti che precedono e seguono la fase più strettamente contrattuale e di gara, compresi gli atti di pagamento, svincoli di cauzione, atti di collaudo, comunicazioni alle imprese, all'Autorità per le opere pubbliche, all'Osservatorio per le opere pubbliche, al Commissario del governo, agli enti previdenziali ed assicurativi;

- f) determinare l'esatto importo della cauzione;
- g) curare i rapporti con l'appaltatore e il direttore lavori;
- h) predisporre gli atti di competenza previsti dalla legge e preordinati all'accordo bonario;
- i) le altre competenze previste dalla L.P. 23/92 e dal regolamento per il procedimento amministrativo;
- l) custodire gli atti del procedimento;

Art. 14

Scelta discrezionale delle ditte

1. La scelta delle imprese da invitare avviene sulla base di valutazioni tecnico-economiche, tenuto conto del tipo, natura ed entità dell'appalto o della fornitura, garantendo ove possibile, un criterio di rotazione – avuto peraltro riguardo ai risultati di eventuali precedenti rapporti contrattuali e all'insussistenza di inadempienze precedente accertate – attingendo, ove esistenti, da appositi elenchi redatti in base alla tipologia del lavoro, fornitura o servizio.
2. La formazione degli elenchi non pregiudica la facoltà dell'Amministrazione di procedere motivatamente all'invito di imprese non inserite negli elenchi suddetti in relazione alla natura e all'oggetto del singolo contratto e in tal caso le imprese medesime sono successivamente inserite negli elenchi.
3. La disciplina indicata nei commi precedenti si applica alla scelta delle imprese che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare nei seguenti casi:
 - a) nei confronti concorrenziali, gare ufficiose, sondaggi informali;
 - b) nelle procedure negoziali non soggette alla pubblicazione preliminare del bando previste per i contratti sopra soglia comunitaria;
 - c) quando trattasi di integrare gli inviti a partecipare a gare di appalto ai sensi del comma 2, art. 38, L.P. 26/93 e s.m.;
 - d) nei casi in cui i funzionari responsabili siano autorizzati a interpellare e invitare direttamente, scegliendo il contraente, una o più imprese per la fornitura di beni o servizi o per l'esecuzione di lavori, anche nell'ambito delle spese in economia di cui al Titolo VI.

Art. 15

Acquisizioni ricorrenti di beni e servizi

1. Per beni e forniture che costituiscono oggetto di acquisizioni ricorrenti per l'ordinario funzionamento delle strutture e dei servizi comunali, disposte anche sulla base di programmi periodici di spesa, si procede con il sistema dell'economia nei limiti e con le modalità stabilite nel Titolo VI del presente regolamento.

Art. 16

Norme relative alle commissioni di gara.

1. La presidenza delle commissioni di gara spetta al Segretario comunale ovvero, se questi assume le funzioni di ufficiale rogante, al funzionario incaricato.

Art. 17

Commissione per le aggiudicazioni non discrezionali

1. Nell'asta pubblica, nella licitazione e nelle analoghe procedure comunitarie in cui sia prescelto il criterio dell'aggiudicazione alla migliore offerta economica sul corrispettivo posto a base della gara, la commissione di gara è composta dal Presidente, secondo quanto previsto dall'art. 16, e da altri due membri, di cui uno appartenente alla Struttura interessata, che verbalizza.
2. I due membri sono designati dal Segretario Comunale e scelti tra i responsabili di Servizi/Settori, uno dei quali appartenente alla struttura interessata all'opera od alla fornitura oggetto della gara.

Art. 18

Commissione per le aggiudicazioni discrezionali

1. Nell'appalto-concorso nonché nelle procedure in cui sia prescelto il criterio dell'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Giunta comunale nomina una commissione di gara, formata dal Presidente e da un numero pari di esperti, di norma non superiore a quattro.
2. I membri della commissione possono essere scelti tra i Responsabili di Settore o Servizio, nonché tra esperti esterni dotati dalla necessaria professionalità e competenza tecnico-giuridica. A questi ultimi è corrisposto un gettone di presenza nella misura determinata dalla Giunta comunale, variabile da 2 a 4 volte il gettone di presenza spettante ai Consiglieri comunali, fatte salve le migliori condizioni stabilite dalla normativa vigente in materia.
3. La commissione, nel caso di appalti di lavori pubblici, è costituita dopo la scadenza del termine assegnato per la presentazione delle offerte.

Art. 19

Commissione nella gara ufficiosa

1. Nelle gare ufficioso preordinate alla conclusione del contratto previo confronto concorrenziale o sondaggio informale, la commissione è formata dal Presidente, secondo quanto previsto dall'art. 16 e da altri due membri, di cui uno appartenente alla Struttura interessata, che verbalizza.
2. La commissione opera con libertà di forme, purché sia in ogni caso assicurata la pubblicità e la trasparenza delle operazioni, nonché la parità di trattamento tra i concorrenti.
3. Sono fatte salve le disposizioni di leggi speciali.
4. Il presente articolo si applica anche ai sondaggi informali previsti per i lavori e le forniture di cui ai successivi Titoli VI e VII.

Art. 20

L'inoltro e la presentazione delle offerte

1. Nei casi in cui è consentita la trattativa diretta le offerte possono essere acquisite direttamente sia mediante offerta scritta in carta semplice che comunicazione telefax. In casi di urgenza l'offerta può essere acquisita anche a mezzo telefono, seguita da lettera.
2. Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di ricevimento dell'offerta fa fede il timbro di arrivo con l'attestazione del giorno e dell'ora di ricevimento apposta dall'addetto al protocollo comunale.

3. In mancanza di apposite norme i termini da concedere alle imprese invitate sono determinati dal Responsabile del procedimento sulla base del principio di conferire un termine congruo, in grado cioè di consentire la presentazione di offerte serie e ragionate, tenuta presente la natura e l'importanza del singolo appalto.
4. Possono essere presentate offerte successive, modificative o integrative delle precedenti, alle seguenti condizioni:
 - a) che la successiva o ultima in ordine di tempo integri o sostituisca la precedente;
 - b) che l'offerta successiva sia presentata nel rispetto delle norme di legge o di regolamento, del bando di gara o della lettera di invito che disciplina il particolare affidamento e, conseguentemente, con le medesime regole e il rispetto dei termini e delle modalità previste per l'offerta principale.
5. Non è ammissibile la contemporanea presentazione di più offerte da parte dello stesso concorrente in quanto l'Amministrazione non sarebbe in grado di interpretare la reale volontà del concorrente.
6. E' ammessa, ove previsto dal bando di gara o dalla lettera d'invito, ulteriore trattativa migliorativa con l'impresa che, in base al verbale di gara, ha formulato la migliore offerta.

Art. 21

Verbale di gara e aggiudicazione

1. Il verbale di gara è sottoscritto dai membri della Commissione e dagli eventuali testimoni.
2. Dal verbale deve risultare che le buste sigillate contenenti l'offerta, ed eventualmente il progetto, sono state aperte dopo l'avvenuto accertamento - relativo a tutti i concorrenti - della regolarità della documentazione presentata e dei requisiti per la ammissione alla gara.
3. Nel caso in cui, dopo l'effettuazione della verifica di cui al comma 2, un concorrente debba essere escluso, l'offerta presentata dal medesimo rimane chiusa.
4. In base al risultato della gara o confronto concorrenziale, il Presidente aggiudica i lavori o le forniture senza necessità di successiva approvazione, salvo quanto previsto ai successivi commi 5 e 6 e fermo restando che all'aggiudicazione segue la stipula del contratto nelle forme indicate dall'art. 23
5. Le risultanze del verbale di gara non equivalgono ad aggiudicazione in caso di appalto concorso o comunque sia previsto l'esame tecnico delle offerte. In tal caso l'aggiudicazione è disposta dalla Giunta comunale, che può anche discostarsi dal parere della Commissione per motivi di legittimità. La Giunta può anche disporre di non procedere ad alcuna aggiudicazione, ove ritenga che nessuna delle offerte sia completamente rispondente alle esigenze rappresentate in sede di assunzione del provvedimento a contrattare e in tal caso dispone la rinnovazione della gara integrandolo con prescrizioni più dettagliate.
6. Nel caso in cui dalla gara derivi un aumento di spesa, se consentito dalla legge, l'aggiudicazione è da intendersi provvisoria in quanto necessita di assunzione di specifico provvedimento che finanzia il maggior onere.
7. Al Presidente di gara è riservata la competenza a decidere in merito alle controversie insorte in sede di gara e a disporre la conferma, correzione o annullamento dell'aggiudicazione di lavori, servizi o forniture.

Art. 22

Norme di garanzia nelle gare. Interpretazione.

1. In quanto poste nell'interesse del corretto svolgimento della gara, le disposizioni che ne disciplinano le modalità di svolgimento come risultanti dalle norme vigenti, dal presente regolamento, dal capitolato e dall'avviso di gara, non sono derogabili, salvo quanto previsto nei commi successivi.

2. Nel caso in cui fosse dubbio il carattere tassativo di una norma del bando, va prescelta l'interpretazione più favorevole all'ammissione del maggior numero di partecipanti alla gara.
3. Le formalità prescritte in ordine alla documentazione da presentare rilevano ai fini dell'esclusione dalla gara solo quando rispondono ad un particolare interesse dell'Amministrazione e sono preordinate a garantire la parità dei concorrenti ed il corretto svolgimento delle operazioni, nonché in tutti i casi in cui le stesse sono espressamente stabilite a pena di esclusione nel bando o nell'invito alla gara.
4. Fatte salve le ipotesi di esclusione dalla gara indicate espressamente nel bando o nell'invito, nel caso in cui la documentazione presentata risulti incompleta o non corretta, il presidente può invitare i concorrenti a regolarizzare meri errori formali o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione stessa, anche completandola.
5. Il Presidente di gara potrà comunque sempre disporre la sospensione della gara qualora ciò si rendesse necessario per il proficuo e serio svolgimento della gara o per determinare l'esito finale della stessa.

TITOLO III

STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI

Art. 23

Forme dei contratti

1. La stipulazione dei contratti può avvenire in forma pubblica, a mezzo di notaio, oppure in forma pubblica amministrativa, con il ministero del Segretario generale in qualità di ufficiale rogante, ai sensi del precedente art. 8 oppure secondo le modalità di diritto privato indicate nel comma 3 del presente articolo.
2. I contratti sono stipulati dal Segretario generale in rappresentanza dell'Amministrazione, salvo che egli non intervenga in qualità di ufficiale rogante, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del presente regolamento, nel qual caso è stipulato da altro soggetto secondo quanto previsto dallo statuto o da altre norme regolamentari interne.
3. Quando è ammessa la scrittura privata, la stipulazione del contratto avviene mediante:
 - sottoscrizione di un formale contratto da parte del Segretario generale in rappresentanza dell'Amministrazione, salvo che egli intervenga ad autenticare l'atto, nel qual caso trova applicazione quanto previsto dal comma 2;
 - sottoscrizione, quale accettazione della proposta, dell'ordinativo o della determina con la quale sono stati affidati i lavori o la fornitura o il servizio, contenente la contestuale sottoscrizione da parte del soggetto che ha adottato la medesima;
 - sottoscrizione di moduli o formulari a stampa predisposti dall'imprenditore privato ai sensi dell'art. 1342 del codice civile;
 - scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio.
4. I contratti possono essere stipulati con l'assistenza di un notaio nei casi in cui la legge o il regolamento espressamente lo prevedano nonché quando ciò sia previsto dalla determina a contrarre di cui all'articolo 9.
5. Fatte salve le disposizioni di legge vigenti sulla forma contrattuale, sono di norma stipulati a mezzo di scrittura privata i contratti che seguono all'espletamento di una trattativa privata, fermo restando che i contratti di importo superiore a 50.000 euro sono comunque stipulati in forma pubblica amministrativa.
6. La stipula di formale contratto è sempre richiesta per contratti di importo superiore a 25.000 euro.

7. La forma contrattuale è indicata nel provvedimento a contrattare di cui all'art. 9.

Art. 24

Cauzioni

1. Ferme restando le speciali norme vigenti in materia di lavori pubblici, la cauzione provvisoria per la partecipazione a procedure di gara non è di norma dovuta, a meno che essa sia ritenuta necessaria per garantire la serietà delle offerte e pertanto sia richiesta dalla determina a contrattare o dall'atto che ai sensi del presente regolamento attiva la procedura. La misura della cauzione non potrà comunque eccedere il 10% del corrispettivo contrattuale.
2. A garanzia dell'esatto adempimento dei contratti è di norma prestata idonea cauzione definitiva nella misura e secondo le modalità stabilite dalla legge. Sono fatte salve le particolari disposizioni stabilite dalla L.P. 10 settembre 1993 n. 26, e successive modifiche, in materia di lavori da eseguirsi in economia.
3. Ove la legge non disponga diversamente, la misura della cauzione definitiva è commisurata all'entità del danno che potrebbe derivare all'Amministrazione dall'inadempimento della controparte ed è fissata in una percentuale del corrispettivo, fatto salvo per le forniture di beni e le prestazioni di servizio che per il loro carattere e la loro entità si ritiene di esonerare.
4. Nel caso di costituzione della cauzione definitiva mediante fideiussione bancaria o assicurativa, per la quale non necessita la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione, non si dà luogo a miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
5. Nei contratti che si rinnovano periodicamente per lavori o provviste riguardanti un medesimo servizio, quando lo stesso fornitore cessante assume il nuovo contratto si può dichiarare e tenere per valida la stessa cauzione vincolata per il contratto precedente, salvo quelle speciali ulteriori garanzie che l'amministrazione contraente riconosca necessarie.
6. In caso di inadempimento, negligenza o ritardo nell'esecuzione del contratto da cui sia derivato un danno all'Amministrazione, con delibera di Giunta è disposto l'incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale, introitandola nel bilancio comunale previo realizzo dei mezzi costituiti in garanzia ovvero esperimento dell'azione a carico del fideiussore.

Art. 25

Capitolati d'onori.

1. I capitolati generali contengono le clausole e le condizioni da applicarsi indistintamente a tutti i contratti di un determinato tipo e sono quindi esaustivi del contenuto degli stessi, fatta eccezione per gli elementi che i capitolati stessi rimettono alla determinazione delle parti.
2. La disciplina dei capitolati generali è applicabile al singolo rapporto contrattuale ed è quindi opponibile al contraente a condizione che il contratto la richiami espressamente e che espressamente il contraente abbia dichiarato di accettarla, secondo quanto previsto dall'art. 1341 del codice civile.
3. I capitolati speciali sono predisposti per la stipula di uno specifico contratto, preconstituendone il contenuto, salvo gli elementi accidentali da inserire a seguito della scelta del contraente.

Art. 26

Spese contrattuali e diritti di segreteria

1. Il contraente privato deve provvedere al deposito delle spese contrattuali a suo carico nell'ammontare presunto determinato dal Servizio Segreteria.
2. Le spese contrattuali sono quelle relative alle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali, ai diritti di segreteria per il rogito del contratto, per le sue copie ed allegati e per i procedimenti catastali e tavolari. Sono altresì spese contrattuali quelle da sostenersi per l'accesso all'Ufficio del Registro.
3. Per le imposte dovute all'Ufficio del Registro è ammesso che il contraente depositi il relativo importo presso il Servizio Ragioneria.
4. Al termine del procedimento contrattuale il Segretario comunale o suo incaricato presenta al contraente il rendiconto delle spese, provvedendo per i conguagli necessari.
5. I diritti di segreteria si applicano sui contratti stipulati in forma pubblica amministrativa. Le scritture private non sono assoggettate all'obbligo tributario dell'applicazione dei diritti.

Art. 27

Adempimenti successivi alla stipulazione

1. Avvenuta la stipulazione, il responsabile del procedimento cura i seguenti adempimenti, in relazione alla tipologia del contratto:
 - a) registrazione dei contratti che ne sono soggetti, nel termine di legge;
 - b) predisposizione e presentazione delle istanze tavolari e catastali;
 - c) comunicazione al questore entro le 48 ore successive dei trasferimenti e locazioni riguardanti edifici, nonché dei trasferimenti di terreni;
 - d) comunicazione ai servizi comunali di edilizia privata e tributi dei contratti comportanti frazionamento di aree;
 - e) comunicazione all'Anagrafe Tributaria, ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. e) della legge 30 dicembre 1991 n. 413;
 - f) segnalazione all'Ufficio Imposte Dirette dei contratti di alienazione di immobili i cui redditi non sono stati regolarmente denunciati;

Art. 28

Efficacia del contratto, vigilanza e autotutela

1. Il vincolo contrattuale e gli altri effetti del contratto si producono in capo al Comune all'atto della stipulazione definitiva. Fino a tale momento la determina a contrattare e gli altri atti del procedimento, ivi compresa l'aggiudicazione, possono essere revocati dalla Giunta comunale per motivate ragioni di pubblico interesse.
2. L'esecuzione del contratto deve essere diretta e controllata in modo tale che la prestazione effettuata sia esattamente conforme a quella dedotta in contratto, salvo eventuali scelte discrezionali che il contratto stesso rimette alla decisione del Segretario o del Responsabile del procedimento, che comunque non debbono comportare nuovi o maggiori oneri per l'Amministrazione.
3. Verificandosi casi imprevisi che richiedono varianti contrattuali, sia qualitative che quantitative, i soggetti di cui al comma precedente adottano gli atti e le iniziative prescritte dalle leggi vigenti.

4. Nell'ipotesi di grave inadempimento o frode del contraente, la Giunta comunale con propria deliberazione può disporre la risoluzione d'ufficio del contratto. In tal caso, salvo il diritto del Comune al risarcimento del danno, al contraente può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità.
5. Ove ricorrano ritardi o inadempimenti da parte del contraente, idonei a recare grave pregiudizio all'interesse del Comune, la Giunta comunale, previa diffida, può disporre che l'esecuzione avvenga d'ufficio, ove possibile, ovvero ad opera di altro soggetto idoneo individuato a trattativa privata diretta, essendo in ogni caso a carico dell'originario contraente le maggiori spese ed i danni.

Art. 29

Pagamento del corrispettivo

1. Il contratto può prevedere che il pagamento sia eseguito in unica soluzione a prestazione interamente adempiuta oppure in ragione del progressivo avanzamento della prestazione stessa secondo rateazioni prestabilite.
2. Gli uffici competenti, in relazione alle finalità per le quali fu assunto il relativo impegno, curano il riscontro delle spese e, a tal fine, verificano che si siano realizzate le condizioni a cui è subordinato l'obbligo per l'ente di disporre il relativo pagamento, accertano la precisa identità del creditore, determinano l'esatto ammontare del debito e riscontrano la regolarità della documentazione fiscale, che viene quindi trasmessa all'Ufficio di Ragioneria per il pagamento.
3. E' comunque condizione per potersi procedere al pagamento finale a saldo l'accertamento della regolare esecuzione della prestazione dedotta in contratto, ai sensi dell'articolo 33.
4. Nei contratti di prestazione d'opera intellettuale è consentito il pagamento in acconto di una quota parte delle spese riconosciute per l'adempimento della prestazione, secondo le modalità stabilite in convenzione.
5. Il pagamento dei corrispettivi in acconto e a saldo avviene secondo contratto o determina a contrarre sulla base degli Stati di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.) e dei certificati di pagamento redatti dal Direttore dei lavori e vistati dal Responsabile del procedimento; per le forniture e servizi avviene sulla base di fattura vistata per regolarità tecnica dal Responsabile del procedimento.

Art. 30

Revisione dei prezzi e variazioni contrattuali

1. I prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili.
2. La revisione prezzi è ammessa entro i limiti stabiliti dal Codice Civile. Sono fatte salve le norme speciali in materia di opere pubbliche.
3. I contratti ad esecuzione continuata o periodica debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo secondo quanto disposto dalla legge.
4. Le variazioni del corrispettivo e del contenuto contrattuale sono previamente autorizzate dalla Giunta comunale o dal funzionario responsabile o dal direttore dei lavori con le modalità e nei limiti previsti dalle norme vigenti, secondo le rispettive competenze.

Art. 31

Cessione del contratto

1. Salvo che non sia diversamente disposto dal provvedimento di cui all'art. 9, dopo l'aggiudicazione o la stipulazione può farsi luogo a cessione del contratto con riguardo all'intera prestazione o ad una parte di essa, limitatamente a casi tecnici documentabili, a condizione che l'Amministrazione esprima il proprio consenso secondo quanto previsto dall'art. 7 e che il cessionario o il subcontraente siano in possesso dei requisiti prescritti.

Art. 32

Termini di esecuzione e penali

1. La durata dei contratti è determinata dalla legge o dai capitolati di appalto.
2. I contratti debbono prevedere i termini per l'esecuzione delle prestazioni da fornirsi alla pubblica Amministrazione anche mediante rinvio al capitolato speciale.
3. In caso di ritardo il contraente è tenuto a risarcire l'Amministrazione a termini di contratto o di capitolato. L'importo della penale è trattenuto sul prezzo che il Comune è tenuto a corrispondere per la prestazione contrattuale.
4. Di norma l'importo della penale non può superare il dieci per cento del corrispettivo contrattuale. La determinazione e l'applicazione della penale spetta alla Giunta comunale.
5. La Giunta comunale può concedere, per comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili, proroghe al termine assegnato contrattualmente. Nel caso di appalto di opere pubbliche, la proroga è concessa previa acquisizione del parere del direttore dei lavori, secondo le previsioni di legge, e la domanda deve comunque essere presentata prima della scadenza del termine contrattuale, a pena di irricevibilità. Per gli incarichi professionali, sempre per comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili, le proroghe al termine assegnato sono concesse dal Segretario comunale o dal funzionario incaricato.
6. Il contratto, oltre a prevedere la penale a carico della parte che si rende responsabile di inadempimento, negligenza o ritardo, deve sempre contenere la clausola "fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare al Comune per e/o a causa dell'inadempimento stesso".

Art. 33

Collaudo e accertamento della regolare esecuzione della prestazione

1. La liquidazione del corrispettivo pattuito per le prestazioni o le forniture rese deve essere preceduta da accertamento della regolare esecuzione delle stesse. L'accertamento di cui al primo comma si esegue mediante attestazione rilasciata da un funzionario dell'ufficio competente e, relativamente alle opere pubbliche, dai soggetti previsti dalle norme vigenti in materia.
2. In materia di appalti di lavori pubblici, inoltre, la liquidazione del saldo è soggetta ai particolari adempimenti indicati nell'art. 48, co. 3.
3. Per prestazioni particolarmente complesse, la Giunta può nominare una commissione di collaudo di due o tre componenti. La nomina della commissione è invece obbligatoria ove ciò sia previsto dalla legge.
4. In tutti i casi è ammessa la collaudazione anche in corso di esecuzione del contratto.
5. La liquidazione finale del saldo, avviene dopo l'adozione della delibera di cui all'art. 7, c. 1, lett. f), quando necessaria.

TITOLO IV
CONTRATTI DI APPALTO DI OPERE E LAVORI PUBBLICI.

Art. 34

Responsabile del procedimento

1. Per l'esecuzione di opere pubbliche viene nominato un responsabile del procedimento secondo le modalità stabilite dalle specifiche norme in materia e con le funzioni indicate dalle stesse.
2. Il responsabile del procedimento può avvalersi, con le modalità indicate nel regolamento comunale in materia di procedimento, del supporto dei funzionari cui compete l'istruttoria delle singole fasi procedurali intermedie.

Art. 35

Progetti e capitolati

1. I lavori e le opere pubbliche sono realizzati sulla base di esaurienti e specifici progetti esecutivi, che contengono gli elaborati indicati dalle norme vigenti e tutte le prescrizioni tecniche atte a definire puntualmente e completamente i lavori da eseguire.
2. L'esecutività del progetto è esplicitamente dichiarata dal Tecnico che lo ha redatto ed è confermata dal Responsabile del Settore tecnico. Detta dichiarazione e detta conferma costituiscono presupposti di legittimità per ogni atto amministrativo successivo.
3. Prima dell'approvazione del progetto, deve essere acquisita la dichiarazione di conformità urbanistica prevista dalla normativa vigente.
4. Al progetto è allegato il capitolato speciale, predisposto in relazione alla specificità del contratto.
5. Nel progetto può essere motivatamente prevista la possibilità per l'Amministrazione di riservarsi la fornitura totale o parziale di determinati materiali e mezzi d'opera occorrenti per l'esecuzione dei lavori.
6. Sono fatte salve le diverse specifiche disposizioni in materia relative all'esecuzione dei lavori in economia di cui al titolo VI.

Art. 36

Aggiornamento dei prezzi di progetto.

1. Prima dell'inizio della procedura di affidamento dei lavori, l'Amministrazione è tenuta ad aggiornare i prezzi di progetto qualora sia trascorso più di un anno dalla data del progetto stesso. E' possibile peraltro prescindere da tale aggiornamento, qualora non siano trascorsi più di tre anni dalla data del progetto, previa acquisizione di motivata dichiarazione del progettista che attesti la congruità dei prezzi previsti nel progetto medesimo.
2. L'aggiornamento di cui al primo comma viene effettuato applicando ai prezzi del progetto il coefficiente medio di rivalutazione dei prezzi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera d) della L.P. 10 settembre 1993 n. 26, senza necessità di sottoporre nuovamente il progetto agli organi consultivi nel caso in cui l'importo complessivo di progetto non venga superato.

Art. 37

Acquisizione dei beni immobili necessari alla realizzazione dell'opera pubblica

1. La disponibilità dei beni immobili da occupare per la realizzazione dell'opera pubblica costituisce presupposto indispensabile per potersi procedere all'invio degli inviti di gara. E' peraltro consentita la pubblicazione dei bandi diretti alla prequalificazione dei concorrenti anche indipendentemente da detta disponibilità.
2. Nel caso in cui i tempi per la procedura espropriativa siano incompatibili con l'urgenza dell'opera, può essere effettuata una trattativa con i proprietari per l'occupazione ovvero l'acquisizione del bene immobile a trattativa privata concordando prezzi equi in relazione all'indennità espropriativa, al beneficio derivante dall'accelerazione delle procedure e al differenziale di carico fiscale che grava sul venditore. La trattativa privata è in ogni caso perseguita in via preferenziale qualora i proprietari interessati siano in numero ridotto.
3. La deliberazione di acquisto a trattativa privata, supportata da idonea perizia asseverata di stima, è di competenza della Giunta comunale nel caso in cui l'opera sia prevista nel programma generale delle opere pubbliche.

Art. 38

Bandi e inviti di gara

1. Spetta al Responsabile del procedimento, sentito il Segretario comunale, stabilire i termini da inserire nei bandi di gara e negli inviti a presentare offerta, fatte salve diverse disposizioni di legge.
2. Unitamente al bando, la lettera di invito costituisce legge speciale del procedimento di gara.

Art. 39

Documentazione per la partecipazione alle gare di appalto e loro presentazione

1. Nel caso di licitazione e appalto concorso, i concorrenti presentano la autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 relative al possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara, in sede di presentazione della richiesta di invito.
2. Nel successivo invito a presentare offerta, l'Amministrazione richiederà al Concorrente la presentazione di ulteriore autocertificazione in ordine al fatto che nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della richiesta di invito a quella di formulazione dell'offerta non è incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 35 della L.P. 26/93.
3. Nel caso di procedura negoziata, la dichiarazione di cui al primo comma è richiesta dall'Amministrazione nell'invito a formulare offerta e presentata dai concorrenti all'atto della formulazione dell'offerta medesima.
4. Quando nella procedura di licitazione o appalto concorso l'Amministrazione debba provvedere ad integrare le domande pervenute si procede ai sensi del terzo comma del presente articolo, salvo che il Responsabile del procedimento non ritenga di chiedere preliminarmente ai concorrenti che si intendono invitare di produrre la dichiarazione circa il possesso dei requisiti per partecipare alla gara.

Art. 40

Preselezione e integrazione degli inviti

1. Quando l'Amministrazione deve procedere ai sensi di legge alla selezione o all'integrazione dei concorrenti da invitare alle gare di appalto, trova applicazione quanto disposto dall'art. 38 della L.P. 26/93 e s.m.
2. Nei casi in cui la gara risulti deserta, l'Amministrazione può prorogare i termini per la presentazione delle istanze o ripetere la procedura di gara o procedere a trattativa privata nei casi in cui la legge lo consenta.

Art. 41

Procedura negoziata

1. Il ricorso alla procedura negoziata è ammesso nei casi stabiliti dall'art. 33 della L.P. 26/93 e s.m.
2. La richiesta di offerta contiene le modalità e le condizioni essenziali per partecipare alla gara e per l'esecuzione dei lavori. Essa è diramata e sottoscritta dal Segretario comunale.
3. Il confronto concorrenziale si svolge con le modalità di cui agli art. 19 e 20.
4. Se al confronto concorrenziale non partecipa alcun soggetto è ammessa la trattativa diretta con uno dei soggetti invitati o con altri interessati, fermo restando l'importo posto a base della gara.

Art. 42

Verifica dei requisiti

1. L'Amministrazione, con nota del Responsabile del procedimento da spedire entro dieci giorni dalla conclusione della procedura concorsuale, comunica l'esito della stessa all'aggiudicatario e agli altri concorrenti.
2. Il possesso dei requisiti di qualificazione è provato dall'aggiudicatario entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.
3. Il possesso degli altri requisiti prescritti dalla legge, nonché l'insussistenza delle cause di esclusione dalle gare di appalto sono verificati nei confronti dell'aggiudicatario prima della stipula del contratto direttamente dall'Amministrazione. Al fine di assicurare il sollecito svolgimento della procedura relativa alla stipulazione del contratto, peraltro, il concorrente può essere invitato a collaborare nella produzione della documentazione di cui al comma precedente.
4. Qualora, per effetto della verifica, l'Amministrazione aggiudicatrice rilevi l'insussistenza dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento dei lavori pubblici o la sussistenza di cause di esclusione, annulla con atto motivato l'aggiudicazione e aggiudica i lavori al concorrente che segue nella graduatoria.
5. L'istruttoria relativa alla verifica di cui al presente articolo è effettuata dal Responsabile del procedimento, secondo le modalità previste dall'ordinamento dell'ente.
6. L'Amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di procedere alle verifiche di cui al presente articolo anche nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari prima della stipula del contratto.

Art. 43

Premi di incentivazione

1. I capitolati speciali di appalto possono prevedere la corresponsione alle imprese di premi di incentivazione per accelerare l'esecuzione dei lavori, secondo quanto stabilito nei commi successivi.
2. Il premio è stabilito in una determinata somma per ogni giorno di anticipazione sul termine finale previsto. L'entità del medesimo potrà al massimo essere pari a quella stabilita per la penale da applicare per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori.
3. Il premio non è soggetto a ribasso d'asta, né a revisione. L'importo massimo complessivo del premio dovrà essere determinato nel capitolato speciale di appalto e dovrà essere finanziabile nel prezzo complessivo di progetto.
4. Il credito dell'appaltatore relativo al premio di incentivazione sorge e diviene esigibile nel momento dell'accertamento, mediante apposito certificato sottoscritto dalle parti in contraddittorio, dell'avvenuta anticipata ultimazione dei lavori rispetto al termine contrattualmente stabilito.
5. Il premio è corrisposto nei termini e secondo le modalità previste per il pagamento del saldo del corrispettivo contrattuale.

Art. 44

Consegna dei lavori

1. Nella lettera di invito a presentare l'offerta può essere previsto che la consegna dei lavori avverrà in via di urgenza ai sensi dell'art. 337 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato F, alle condizioni previste dall'art. 46 della L.P 10 settembre 1993 n. 26.
2. Il tecnico comunale, che sia stato designato Responsabile del procedimento per la fase dell'esecuzione dei lavori, presenza alla consegna dei lavori, sottoscrivendo il relativo verbale.

Art. 45

Varianti

1. Le varianti sono approvate dalla Giunta comunale.
2. Nel caso in cui i lavori conseguenti alla variante siano contenuti nel sesto quinto dell'importo originario di contratto, e che comunque non determinino un superamento dell'importo complessivo di progetto originariamente impegnato, essi possono essere affidati all'originario contraente mediante ordine di servizio del direttore dei lavori, autorizzato dal tecnico comunale responsabile del procedimento, e sottoscrizione da parte del Responsabile del Settore tecnico dell'atto di sottomissione.
3. I lavori eccedenti il sesto quinto sono affidati secondo le ordinarie procedure di scelta del contraente mediante distinto contratto sottoscritto dal Segretario Comunale. Qualora peraltro l'affidamento sia disposto in favore dell'impresa originaria, l'atto negoziale è sottoscritto dal Responsabile del Settore Tecnico.
4. Le varianti sono soggette all'acquisizione del preventivo parere tecnico - amministrativo di organi consultivi nei casi indicati dalla normativa provinciale in materia.
5. Nel caso di urgenza trova applicazione quanto disposto dall'art. 342, ultimo comma, della legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato F.

6. Non sono considerate varianti ai sensi del presente articolo e possono essere disposte dal direttore dei lavori senza la necessità di preventiva autorizzazione, modeste variazioni da apportare a contratti già stipulati, volte a dare perfetta esecuzione ai lavori senza mutare sostanzialmente le previsioni progettuali, purché l'importo complessivo di contratto non venga superato e non sussista la possibilità di eventuali richieste di equo compenso da parte dell'appaltatore. Il direttore dei lavori è comunque tenuto ad inviare all'Amministrazione l'eventuale verbale di concordamento di nuovi prezzi, per la successiva approvazione.

Art. 46

Suddivisione dei lavori

1. Per nessuna opera e nessun appalto può essere effettuata una artificiosa suddivisione al fine di sottrarli all'applicazione delle norme in materia di lavori pubblici.
2. Quando un'opera è ripartita in lotti o stralci, per verificare quali norme di legge siano applicabili ai medesimi va considerato il loro valore complessivo sommando all'importo dei lavori anche quello stimato delle forniture necessarie per la loro esecuzione, messe a disposizione dell'appaltatore dall'Amministrazione medesima, fermo restando che i requisiti di partecipazione richiesti alle imprese sono quelli rapportati all'importo del singolo lotto o stralcio oggetto dell'appalto.
3. Un'opera può essere realizzata con separati affidamenti di parti funzionali dell'opera stessa, effettuando uno scorporo di singoli appalti corrispondenti a diverse categorie di opere. In tal caso trova applicazione quanto previsto al comma 2, fatte salve le diverse disposizioni in materia di lavori in economia.
4. Qualora l'Amministrazione comunale intenda avvalersene, nel bando di gara o nella lettera di invito deve essere previsto che i lotti o stralci successivi al primo possono essere affidati a trattativa privata alla stessa impresa aggiudicataria.

Art. 47

Subappalto

1. Il subappalto è autorizzato con determinazione del Responsabile del Settore tecnico, previa verifica del possesso dei necessari requisiti in capo all'impresa subappaltatrice.

Art. 48

Collaudo e regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione sono approvati con delibera della Giunta comunale, previa espressione di regolarità tecnica.
2. Il Responsabile del Settore Tecnico adotta per le singole opere pubbliche ultimate un atto ricognitivo delle spese complessivamente sostenute.
3. La liquidazione del saldo del corrispettivo pattuito è subordinato, oltre che all'accertamento della regolare esecuzione dei lavori, alla verifica della regolarità della posizione dell'appaltatore nei confronti degli obblighi assicurativi e previdenziali e all'acquisizione della dichiarazione liberatoria dell'Ufficio Ispettivo del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento.

TITOLO V
CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI

Art. 49

Concessione di lavori pubblici

1. Le concessioni di lavori pubblici sono disciplinate dall'art. 6 della L.P. 12.9.1993, n. 26, nonché dal Capo VII della medesima legge.
2. Per quanto non specificatamente previsto nella normativa provinciale si applicano le disposizioni statali vigenti in materia.
3. La convenzione di concessione ha il contenuto prescritto dall'articolo 48, quinto comma, della L.P. 12 settembre 1993, n. 26 e viene approvata con l'atto deliberativo a cui accede. La competenza in merito all'approvazione del progetto è del Consiglio comunale, nel caso in cui la concessione non sia prevista espressamente nel bilancio di previsione o in altri atti fondamentali del Consiglio, altrimenti della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 7, lett. b).

TITOLO VI
I CONTRATTI IN ECONOMIA

CAPO I

I contratti in economia per le spese di funzionamento

Art. 50

Individuazione delle spese

1. Sono definite spese a calcolo e si eseguono con il sistema dell'economia, ai sensi dell'art. 51, comma 2, le spese ricorrenti e di carattere variabile necessarie per la manutenzione dei beni immobili o per la manutenzione, riparazione o sostituzione di beni mobili, macchinari e attrezzature in proprietà o in disponibilità del Comune, nonché ogni spesa, sempre di carattere ricorrente, che trovi imputazione sulla parte corrente del bilancio e sia necessaria per l'ordinario funzionamento degli uffici e per la gestione dei servizi comunali, quali:
 - a) manutenzione ordinaria e pulizia delle infrastrutture e degli impianti comunali;
 - b) acquisto e manutenzione di mobili, utensili, strumenti e materiale occorrente per il funzionamento degli uffici e dei servizi, comprese le spese telefoniche e quelle per l'illuminazione, l'acqua e il riscaldamento;
 - c) acquisto di materiale di ricambio, combustibile e manutenzione/riparazione di veicoli e macchinari;
 - d) provviste di generi di cancelleria, stampati, modelli e materiale simile;
 - e) provviste di effetti di corredo al personale dipendente;
 - f) locazione di immobili a breve termine e noleggio di mobili e strumenti in occasione di espletamento di concorsi e esami quando non sia possibile utilizzare le normali attrezzature ovvero le stesse non siano sufficienti;
 - g) abbonamenti a riviste e periodici e acquisto di libri;

- h) trasporti, spedizioni e facchinaggio;
 - i) spese di rappresentanza.
2. Per l'acquisizione di beni, forniture e servizi oggetto di acquisizione ricorrente per il funzionamento delle strutture e dei servizi comunali, gli acquisti possono essere effettuati sulla base di programmi periodici di spesa.
 3. Le forniture e le provviste di materiali, mezzi e attrezzature occorrenti per l'esecuzione di opere e lavori pubblici sono disciplinate dal successivo Capo II.
 4. E' fatta inoltre salva la speciale disciplina dettata dal regolamento di contabilità relativa al servizio di economato.

Art. 51

Modalità di effettuazione e limiti

1. L'effettuazione delle spese di cui all'art. 50 è consentita secondo le modalità indicate nel presente articolo e nel Piano Economico di Gestione o nella delibera giunta assunta dopo l'approvazione del bilancio – o variazione dello stesso -, che autorizzandole, individuano le tipologie e i fondi sui singoli capitoli, a valere sulla parte ordinaria del bilancio, la cui gestione è affidata al Segretario comunale e ai responsabili di Settore o Servizio.
2. Le spese in economia sono ordinate dai Responsabili di cui al precedente comma nei limiti e modalità seguenti:
 - a) i singoli atti di spesa non possono superare l'importo di 2.500,00 euro ed è vietato suddividere artificialmente gli importi dei singoli atti di spesa allo scopo di eludere tale limite di spesa;
 - b) nella scelta delle imprese trovano applicazione i criteri indicati nel 1° comma dell'art. 14, anche richiedendo all'inizio dell'esercizio finanziario a diverse imprese, se ritenuto opportuno, di comunicare i prezzi orari applicati alle prestazioni di manodopera che si verranno a richiedere e i prezzi unitari dei prodotti forniti;
 - c) il responsabile è tenuto a valutare la convenienza e l'economicità dell'acquisto o della fornitura e la congruità dei prezzi;
 - d) è ammesso rivolgersi, motivando, anche a imprese che hanno indicato prezzi maggiori rispetto a altre nel caso in cui necessiti acquistare particolari prodotti; la medesima facoltà è riconosciuta, al fine di rispettare il criterio della rotazione di cui all'art. 14, anche quando trattasi di confrontare prodotti simili offerti da imprese diverse, a meno che i corrispettivi richiesti siano ingiustificatamente e notevolmente maggiori di quelli di altre imprese concorrenti.
3. I contratti sono conclusi secondo l'uso del commercio dal Responsabile del Settore o Servizio, che provvede alle necessarie ordinazioni anche prescindendo da ordinativi scritti o buoni d'ordine e dell'atto di impegno della relativa spesa.
4. Le fatture conseguenti ai contratti di cui al comma 3 sono trasmessi al Servizio Bilancio dal Responsabile del Servizio che ha ordinato la spesa, unitamente all'attestazione della loro conformità e regolarità rispetto a quanto ordinato. Il Servizio Bilancio provvede alla liquidazione con contestuale impegno di spesa entro i fondi disponibili di cui all'art. 50. Il pagamento avviene secondo quanto indicato nel regolamento di contabilità.
5. Nel caso in cui le spese superino i limiti di importo di cui al comma 2, il contratto va concluso nelle forme e secondo le modalità previste nel successivo Titolo VII e nel Piano Economico di Gestione.

CAPO II

L'economia nell'esecuzione di opere e lavori pubblici

Art. 52

Ambito di applicazione

1. In attuazione della normativa provinciale in materia di lavori pubblici, il presente capo disciplina l'esecuzione in economia di opere e lavori pubblici e delle provviste di materiali e mezzi ad essi inerenti da parte dell'Amministrazione comunale.
2. L'esecuzione delle opere, dei lavori e delle forniture previste dal presente capo è effettuata sulla base di un progetto esecutivo oppure, nei casi consentiti dalla legge, sulla base di apposita perizia che individua, anche genericamente e per tipologia di lavori, gli interventi da eseguire.
3. La Giunta comunale con proprio atto di indirizzo stabilisce, entro la soglia massima prevista dalla normativa provinciale in materia, il limite di importo per singolo contratto, comprensivo anche della fornitura dei necessari materiali da parte dell'esecutore dei lavori, entro il quale è autorizzato il ricorso al sistema dell'economia.
4. Il ricorso al sistema dell'economia può essere autorizzato per singoli contratti, comprensivi anche della fornitura dei necessari materiali da parte dell'esecutore dei lavori, che non eccedano il limite di spesa specificatamente previsti dalla legge, salvo casi particolari previsti specificatamente dalla legge medesima.
5. Nessuna prestazione può essere artificiosamente suddivisa al fine di sottrarla all'applicazione del limite di cui al comma 3. Ove peraltro il progetto o la perizia prevedano l'esecuzione di interventi diversi che singolarmente considerati siano contenuti nel limite medesimo, può essere autorizzato il ricorso all'economia anche se complessivamente l'opera supera tale limite.

Art. 53

Fattispecie particolari

1. Oltre ai casi ordinari di cui all'art. 52, comma 2, il ricorso all'economia può essere autorizzato, entro i limiti di spesa stabiliti, per l'esecuzione di lavori e provviste che:
 - siano necessarie ad ultimare le opere di cui viene rescisso il contratto di appalto ovvero ad assicurare l'esecuzione dell'opera nel tempo prefisso nel contratto;
 - siano necessarie a completare e/o riparare le deficienze riscontrate dai collaudatori e per le quali siano state effettuate le corrispondenti detrazioni sulla rata a saldo;
 - siano da eseguire d'ufficio a carico dei contravventori a prescrizioni di leggi, regolamenti ed altri atti a contenuto normativo, ivi comprese le ordinanze sindacali e le concessioni comunali di ogni specie;
 - siano necessarie per il consolidamento o demolizione dei fabbricati e manufatti cadenti, ivi compreso lo sgombero dei materiali di risulta.
2. Possono essere eseguite in economia, nell'ambito di un contratto d'appalto in corso, mediante l'utilizzo delle somme accantonate per l'esecuzione di lavori strumentali o accessori, anche alcune categorie di lavoro non previste nel contratto stesso o che non si possono eseguire con i prezzi contenuti nell'elenco approvato. In tal caso l'Amministrazione provvede direttamente all'esecuzione delle lavorazioni, utilizzando la manodopera, i materiali e i mezzi forniti dall'appaltatore e compenserà quest'ultimo applicando i prezzi previsti nel capitolato speciale, soggetti a ribasso d'asta, o concordati a parte. I lavori

sono eseguiti dall'appaltatore su ordine del direttore dei lavori e verranno pagati in seguito alla presentazione da parte del direttore stesso, nei termini indicati nel capitolato speciale di appalto, di appositi buoni con l'indicazione delle prestazioni effettuate.

Art. 54

Modalità per l'esecuzione dei lavori e delle provviste

1. Le opere ed i lavori di cui all'articolo precedente si eseguono:
 - a) in amministrazione diretta, con operai dipendenti dell'Amministrazione ed impiegando materiali e mezzi di proprietà, in uso o acquistati dalla medesima;
 - b) in amministrazione diretta rivolgendosi ad imprese industriali o artigiane per la fornitura della manodopera unitamente ai mezzi e ai materiali necessari, con contratto regolato da diritto comune, provvedendo al pagamento della relativa spesa su fattura;
 - c) mediante il sistema del cottimo fiduciario, quando si rende necessario o opportuno l'affidamento ad imprese ritenute idonee che si assumono l'obbligazione di prestare l'opera finita o la fornitura, assumendo a loro carico il rischio, la responsabilità dell'esecuzione secondo le regole dell'arte nonché oneri e responsabilità in ordine alla sicurezza del cantiere.
2. Le norme del presente capo si applicano anche per l'acquisizione delle provviste necessarie all'esecuzione dei lavori contenuti nel progetto o nella perizia.

Art. 55

Diretta amministrazione

1. Le opere e i lavori in diretta amministrazione si eseguono secondo il progetto o la perizia predisposti dal Servizio Tecnico comunale. La direzione è demandata al responsabile del Servizio, salvo che egli ritenga di affidare tale incarico ad un proprio collaboratore in possesso di idonea qualifica, che ne assume la responsabilità.
2. La responsabilità dell'impresa, nel caso indicato alla lett. b) dell'art. 54, comma 1, si limita all'esatta esecuzione delle prestazioni dedotte nell'atto negoziale.
3. Ove le caratteristiche degli interventi lo consentano, gli interventi possono essere previsti in un programma annuale che viene formulato dal responsabile del Servizio Tecnico d'intesa con l'Assessore competente e approvato dalla Giunta.

Art. 56

Approvazione del progetto/perizia e impegno di spesa

1. Per l'esecuzione di opere e lavori pubblici da eseguirsi con il sistema dell'economia, è demandata alla Giunta comunale la competenza di approvare i relativi progetti o perizie nel caso in cui superino i limiti di importo di cui al comma 2, fermo restando che è demandata al Capo del Servizio tecnico la scelta delle modalità di esecuzione, tra quelle indicate nell'articolo 54."
2. La competenza ad approvare gli elaborati progettuali relativi ai lavori da eseguire è demandata al responsabile del Servizio competente nel caso in cui l'importo dei medesimi non superi l'importo di 50.000 euro.

3. La spesa derivante dagli interventi di cui ai precedenti commi è impegnata all'atto dell'indizione della gara ufficiosa o dell'affidamento dei lavori mediante l'assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 58.

Art. 57

Scelta del contraente

1. L'affidamento dei lavori di cui al presente titolo, compresa la fornitura dei materiali necessari per la loro realizzazione, deve essere preceduta da una gara ufficiosa svolta secondo la procedura indicata nell'art. 59, fatto salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. E' ammessa la deroga alla procedura concorsuale di cui al primo comma, nei seguenti casi:
 - a)- lavori o forniture di importo stimato in relazione al singolo contratto non superiore a 50.000 euro;
 - b)- nelle ipotesi di somma urgenza previste specificatamente dalla legge;
 - c)- quando ragioni tecniche non consentano scelte diverse;
 - d)- quando la gara preventivamente esperita sia andata deserta.
3. Nel caso in cui occorra provvedere all'affidamento di lavori di importo non superiore a 10.000 euro e si intenda rivolgersi ad imprese industriali o artigiane per l'esecuzione degli stessi, la scelta del contraente può essere effettuata mediante trattativa diretta a cura del Capo del Servizio tecnico ed il contratto perfezionato mediante l'ordinativo di cui all'art. 58, comma 1, senza formalità particolari, anche sulla base di un preventivo/offerta della impresa prescelta, approvato dal funzionario medesimo, fermo restando che egli è tenuto a dar conto della scelta effettuata relativamente alla convenienza dell'obbligazione.
4. Quando trattasi di affidare lavori di importo non superiore a 50.000 euro, fatto salvo quanto previsto al comma 3 per lavori sino a 10.000 euro, il Capo del Servizio competente approva – anche contestualmente - il progetto o la perizia ed assume i necessari provvedimenti per l'esecuzione dei lavori, scegliendo tra l'amministrazione diretta, ai sensi dell'articolo 54, lett. b), e il cottimo fiduciario ai sensi dell'articolo 54, lettera c).
5. Nei casi previsti dal comma 2, lett. c) e d), il Capo del Servizio tecnico comunale predisponde idonea relazione con la proposta relativa alla scelta del contraente, da sottoporre al Segretario per l'adozione della relativa determinazione. La relativa proposta è inoltre preventivamente comunicata alla Giunta.
- 5 bis. Nel caso di cui al comma 2 lett. b) si procede secondo quanto disposto dal comma 5 e dall'articolo 53 della L.P. 26/93.
6. La scelta delle ditte è effettuata secondo le indicazioni dell'art. 14 e i contratti sono definiti secondo quanto previsto dall'art. 58.

Art. 58

Definizione del contratto

1. All'affidamento dei lavori e delle forniture in economia di importo non superiore a 10.000 euro si provvede mediante ordinativo del Capo del Servizio tecnico comunale, ai sensi dell'art. 57, comma 3, assunto nel rispetto delle previsioni del Piano Esecutivo di Gestione su sulla base dell'allegato schema A, il quale deve riportare il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile della Ragioneria comunale. La facoltà di sottoscrivere l'ordinativo può essere delegata dal Caposervizio ad altro capoufficio, che ne diventa responsabile.

2. L'affidamento di lavori e forniture in economia di importo superiore a 10.000 euro sino a 50.000 euro, avviene mediante determinazione del Capo Servizio tecnico comunale, a seguito degli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 57 comma 4. Alla determina sono allegati le condizioni contrattuali, sulla base dell'allegato schema B che il contraente deve sottoscrivere per accettazione nel caso in cui i lavori siano eseguiti con il sistema di cui all'art. 54, comma 1, lett. b), o lo schema di atto di cottimo che si andrà a sottoscrivere.
3. L'affidamento di lavori e forniture in economia di importo superiore a 50.000 euro avviene a seguito di gara ufficiosa attivata ai sensi dell'art. 59 – salvo i casi di deroga indicati dall'articolo 57, comma 2 – ed il contratto è perfezionato tramite stipula di atto di cottimo fiduciario, secondo le indicazioni dell'art. 60.
4. Prima della sottoscrizione dei contratti di importo compreso tra 10.000 e 50.000 euro è acquisita la documentazione indicata nel successivo articolo 61, comma 1.
5. Nei contratti è inserita una clausola secondo cui il pagamento del saldo verrà in ogni caso sospeso qualora l'Amministrazione venga a conoscenza di inadempimenti degli obblighi contributivi, assicurativi, antinfortunistici e retributivi da parte dell'impresa assuntrice dei lavori, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di procedere essa stessa al pagamento diretto delle spettanze al personale ed agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici nei limiti del credito residuo dell'impresa.

Art. 59

Gara ufficiosa

1. Le ditte da invitare alla gara ufficiosa di cui all'art. 57, comma 1, nel numero minimo stabilito dalla legge, sono scelte dal Capo del Servizio competente, in attuazione dei criteri indicati nell'articolo 14 e nello specifico provvedimento assunto ai sensi dell'articolo 12 comma 3.
2. La lettera di invito, sottoscritta dal responsabile del procedimento e dal Segretario generale va inviata con l'anticipo necessario per garantire parità di condizioni fra i concorrenti e per consentire alle ditte un'analisi obiettiva e completa delle condizioni contrattuali e di formulare quindi un'offerta seria e fondata. Deve essere garantito comunque almeno un periodo minimo di quindici giorni quando i lavori siano di importo superiore a 50.000 euro, salvo motivate ragioni d'urgenza.
3. La data e l'ora di apertura delle buste deve essere resa nota a tutte le ditte invitate. All'apertura provvede in seduta pubblica la commissione di cui all'art. 19.
4. L'esperimento di gara non costituisce per l'Amministrazione né l'obbligazione contrattuale né obbligazione a contrarre. I relativi processi verbali non equivalgono pertanto al contratto il quale si verrà a perfezionare solo per effetto della successiva stipula.

Art. 60

Atto di cottimo

1. L'atto di cottimo è stipulato tramite scrittura privata, salvo quanto previsto dall'art. 23 comma 5 per quelli di valore superiore a 50.000 euro.
2. Nell'atto di cottimo sono indicati:
 - l'elenco dei lavori e delle forniture, con relativi prezzi unitari;
 - le condizioni di esecuzione, con particolare riferimento ai termini entro i quali le prestazioni debbono essere svolte,
 - le modalità ed i termini per il pagamento;

- le penalità in caso di ritardo e la facoltà per l'Amministrazione di provvedere d'ufficio ovvero di rescindere il contratto qualora il cottimista si renda inadempiente;
 - eventuali altri elementi accidentali del contratto;
 - l'avvenuta acquisizione della documentazione antimafia, se richiesta.
3. Prima della stipula dell'atto di cottimo è acquisita la documentazione di cui all'articolo 61.
 4. All'atto di cottimo è allegata, quale parte integrante, l'offerta della ditta mentre il progetto o la perizia nonché il capitolato speciale, anche nella forma del foglio patti e prescrizioni o di analogo elaborato, sono dichiarati parti integranti anche se non materialmente allegati.

Art. 61

Documentazione richiesta al contraente.

1. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, prima della stipula degli atti di cottimo di importo ricompreso tra 25.000 e 50.000 euro è richiesta al contraente e acquisita una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 o – in relazione alla situazione da dichiarare - una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto stesso, con la quale egli attesti il possesso dei requisiti tecnico-economici necessari per eseguire i lavori e gli estremi dell'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, di non versare in situazioni interdittive della capacità di contrarre con l'Amministrazione, di non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, di non avere in corso procedure volte all'accertamento delle predette situazioni, di essere in regola con gli obblighi contributivi, assicurativi ed antinfortunistici nonché di non essere a conoscenza della sussistenza di procedimenti pendenti per la contestazione di illeciti in materia retributiva.
2. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, prima della stipula dei contratti di importo superiore a 50.000 euro è acquisita da parte dell'Ufficio contratti la documentazione concernente il possesso da parte dell'impresa dei necessari requisiti per eseguire i lavori e contrarre con la Pubblica Amministrazione.
3. In alternativa a quanto previsto dai commi 1 e 2, nei confronti delle imprese di fiducia normalmente destinatarie di affidamenti di lavori e forniture in economia o invitate ai relativi confronti concorrenziali, l'Amministrazione può acquisire periodicamente d'ufficio la documentazione relativa al possesso dei requisiti da parte delle imprese medesime.
4. Il saldo del corrispettivo derivante da atti di cottimo è subordinato all'acquisizione della seguente documentazione
 - se l'importo del contratto è ricompreso tra 10.000 e 50.000 euro, dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, resa dal legale rappresentante dell'impresa, attestante l'insussistenza nei riguardi dell'impresa stessa di accertamenti definitivi relativi ad inadempimenti agli obblighi contributivi, assicurativi, antinfortunistici e retributivi nei confronti dei propri dipendenti, non ancora regolarizzati.
 - se l'importo del contratto è superiore a 50.000 euro, certificazioni attestanti l'adempimento da parte dell'impresa degli obblighi contributivi e assicurativi nei confronti degli enti previdenziali e assicurativi nonché della certificazione del Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento relativa all'insussistenza a carico della stessa di inadempimenti agli obblighi retributivi.

Art. 62

Varianti

1. Relativamente alle opere e lavori affidati - sulla base di un progetto- tramite atto di cottimo, si applica la normativa vigente per i contratti di appalto in materia di varianti. Peraltro, per lavori e forniture di importo non superiore a 25.000 euro, con il visto di congruità apposto dal direttore dei lavori sulla fattura o sulla nota relativa a quanto eseguito si ritengono approvate e collaudate senza ulteriori formalità le eventuali variazioni di quantità dei lavori previsti nel contratto originario nonché l'applicazione di eventuali nuovi prezzi, purchè tali variazioni e tali nuovi prezzi siano riscontrati oggettivamente indispensabili al fine dell'esatta esecuzione dell'opera e non determinino un aumento dell'importo complessivo del contratto originariamente stipulato.

Art. 63

Contributi per la realizzazione di lavori su beni immobili

1. L'Amministrazione comunale può erogare contributi per la realizzazione di lavori su beni immobili di proprietà comunale e realizzati da associazioni, enti o soggetti operanti nell'interesse del Comune, previa approvazione di apposita convenzione che regola le modalità di esecuzione dei lavori e l'erogazione del contributo.
2. I contributi sono determinati in misura di norma non superiore alla soglia stabilita dalla legge provinciale in materia di opere e lavori pubblici per i lavori da eseguirsi in economia, tenuto conto dell'interesse dell'Amministrazione all'arricchimento del proprio patrimonio immobiliare.
3. Ove il contributo ecceda il limite di cui al comma 2, per la scelta dell'esecutore dei lavori debbono essere applicate le procedure previste dalla normativa provinciale in materia di opere e lavori pubblici, con riferimento ai soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici.

TITOLO VII
L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

Art. 64

Oggetto

1. Il presente titolo disciplina l'acquisizione da parte del Comune di beni e servizi che non rientrano nelle ipotesi previste dall'articolo 50, concernente i contratti in economia, né in quelle definite all'art. 70 relative all'affidamento a terzi di pubblici servizi.
2. Il Piano Economico di Gestione disciplina specificatamente l'assegnazione dei budgets di spesa ed individua i soggetti cui è attribuita la competenza in materia, nel rispetto delle modalità procedurali di cui agli articoli successivi.

Art. 65

Appalti di forniture e appalti di servizi

1. Per appalto di fornitura si intende la procedura con la quale si viene a individuare il contraente con il quale stipulare, in alternativa al contratto di appalto di lavori o servizi pubblici, un contratto idoneo a procurare beni mobili al Comune, anche implicanti - seppure in misura non prevalente - una prestazione di fare, preordinato alla soddisfazione di specifici bisogni dell'Amministrazione. Tali forniture avvengono tramite la stipula di contratti aventi per oggetto l'acquisto, la somministrazione e la locazione, anche finanziaria, dei beni stessi.
2. Per appalto di servizi si intende la procedura finalizzata all'acquisizione di prestazioni di servizi aventi per oggetto determinate attività che comportano la produzione di una utilità o di un risultato, senza elaborazione o trasformazione della materia.

Art. 66

Norme relative alle procedure ristrette

1. I bandi relativi a forniture di beni o servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria sono pubblicati nell'albo pretorio per un periodo corrispondente al termine di ricezione delle domande di partecipazione stabilito dal bando stesso.
2. Le richieste di invito a partecipare alla gara devono pervenire al protocollo comunale entro il termine stabilito dal bando di gara, che non potrà comunque essere inferiore a quindici giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso stesso e l'esame delle domande è effettuato dalla commissione di cui all'art.18. Le successive lettere di invito debbono essere inviate almeno 20 giorni prima della data fissata per la gara.
3. Sono fatte salve le particolari modalità ed i termini stabiliti dalle norme relative alle gare di rilevanza comunitaria.
4. All'appalto concorso si applicano le disposizioni dettate per la licitazione privata per quanto compatibili.

Art. 67

Confronto concorrenziale

1. Ove sia necessario procedere all'espletamento di un confronto concorrenziale per l'affidamento a trattativa privata, esso è previamente autorizzato con il provvedimento a contrattare di cui all'art. 9 ed è condotto con le modalità indicate nei commi successivi.
2. La struttura comunale competente, dopo aver individuato i soggetti idonei a partecipare al confronto concorrenziale, invia alle ditte prescelte apposito capitolato speciale o comunque le condizioni per la fornitura relative alla quantità dei beni o servizi, gli elementi tecnici atti ad individuare l'oggetto della richiesta, nonché ogni altra condizione ritenuta opportuna al fine di garantire la corretta esecuzione del contratto.
3. Il termine per la presentazione dell'offerta di norma non deve essere inferiore a quindici giorni, salvo casi di dimostrata urgenza.
4. Scaduto il termine di presentazione, le buste contenenti le offerte vengono aperte dalla commissione di cui all'art. 19, che procede a verificare la documentazione trasmessa e l'offerta, redigendo apposito verbale.
5. Nel caso in cui il prezzo sia l'unico elemento da valutare, si aggiudica a chi ha presentato l'offerta più vantaggiosa, senza necessità di ulteriore approvazione.
6. Nel caso in cui necessiti valutare altri elementi oltre al prezzo, trova applicazione l'articolo 18.

Art. 68

Trattativa diretta

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 51 per l'assunzione delle spese a calcolo, nel caso in cui occorra acquisire beni o servizi di importo non superiore a 10.000 euro, il responsabile del Servizio interessato può rivolgersi direttamente al fornitore, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 14 perfezionando il contratto mediante semplice ordinativo – assunto nel rispetto delle previsioni del Piano Esecutivo di Gestione- senza particolari formalità, anche sulla base di un preventivo/offerta della impresa prescelta, approvato dal funzionario medesimo, fermo restando che egli è tenuto a dar conto della scelta effettuata relativamente alla convenienza dell'obbligazione.
2. La facoltà di effettuare l'istruttoria per la scelta del contraente e di sottoscrivere l'ordinativo può essere delegata dal Caposervizio ad altro funzionario capoufficio, che ne diventa responsabile.
3. L'ordinativo di cui al comma 1, redatto sulla base dell'allegato schema C, deve riportare il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile della Ragioneria comunale.
4. Per l'acquisto o la fornitura di beni e servizi di importo compreso tra quello di cui al comma 1 e quello oltre il quale la legge prevede l'effettuazione del confronto concorrenziale di cui all'articolo 67, è consentita la trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei, previo sondaggio informale tra più soggetti – salva diversa motivata determinazione – nel rispetto dei criteri indicati all'articolo 14 Il funzionario competente per materia adotta la conseguente determinazione a contrattare.

Art. 69

Stipula di convenzione per l'affidamento di attività o servizi

1. Il Comune può garantirsi l'acquisizione di attività o servizi affidandone l'espletamento a terzi, anche mediante sottoscrizione di una convenzione riconducibile all'autonomia negoziale generale di diritto privato, salvo che non si rientri nella fattispecie prevista dall'art. 71 relativa all'affidamento di servizi pubblici.
2. L'approvazione dello schema di convenzione e l'autorizzazione a stipulare la medesima sono disposte con provvedimento a contrattare assunto dal soggetto a ciò deputato secondo le norme regolamentari interne.

TITOLO VIII

I PUBBLICI SERVIZI

Art. 70

Definizione

1. Si intendono per pubblici servizi le attività non autoritative che il Comune assume per disposto di legge o che decide di assumere volontariamente in quanto necessarie ai fini della cura degli interessi e delle esigenze della comunità che rappresenta nonché del suo sviluppo e della realizzazione dei suoi fini sociali.
2. La scelta della forma e delle modalità di gestione dei servizi, tra quelle ammesse dalla legge, è effettuata dal Consiglio Comunale previa valutazione comparativa tra le diverse soluzioni possibili, avuto riguardo ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nonché alla particolare rilevanza sociale del servizio stesso. Alla Giunta sono rimessi i successivi atti necessari a dare esecuzione a quanto deliberato dal Consiglio in sede programmatica.
3. A fronte dei servizi comunali erogati sono fissate tariffe e corrispettivi secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione, fermi restando eventuali sistemi di differenziazione tariffaria in funzione di ragioni di carattere sociale.
4. Nel caso in cui al soggetto terzo siano affidate le mere operazioni materiale in cui consta il servizio, si costituisce un rapporto contrattuale di diritto privato nella forma del contratto d'appalto di servizi regolato dagli artt. 1655 ss. c.c., per il cui affidamento trova applicazione l'art.69 e in via generale le norme del Titolo VII.

Art. 71

Convenzione per la gestione di pubblici servizi

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi particolarmente qualificati, il Consiglio comunale può autorizzare la stipula con altri enti pubblici di convenzioni, aventi natura di accordi amministrativi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. Altre particolari convenzioni possono essere stipulate con altri enti pubblici per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune o per la gestione associata di servizi.
3. Le convenzioni previste nel precedente art. 69, che concernono le modalità di affidamento di attività o servizi diversi da quelli indicati nell'art. 70, non rientrano nel campo applicativo della presente norma.

TITOLO IX
I CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA
INTELLETTUALE

Art. 72

Incarichi di progettazione e direzione di opere e lavori pubblici

1. Gli incarichi di progettazione e direzione di opere e lavori pubblici sono di norma affidati a personale tecnico dipendente. In tal caso il conferimento dell'incarico avviene con determinazione del Segretario generale, sentita la Giunta comunale.
2. Le attività di progettazione possono essere affidate, anche parzialmente, a soggetti esterni nei casi e secondo le modalità previste dalle norme in materia e dal successivo articolo 73.
3. Gli incarichi a professionisti esterni possono essere anche parziali, a supporto strumentale dell'incarico principale assegnato sia all'ufficio tecnico o ad altri tecnici esterni.
4. La normativa dettata in materia dalla L.P. 10 settembre 1993 n. 26 relativamente agli incarichi di progettazione e di direzione lavori non trova applicazione nel caso in cui si tratti di affidare singoli e specifici incarichi, non contestuali al conferimento al medesimo professionista dell'incarico di progettazione o direzione lavori, per la redazione di rilievi, frazionamenti, perizie, piani di sicurezza, relazioni, stime e simili.
5. Gli incarichi conferiti a legali per le vertenze giudiziarie, di ogni ordine e grado, a cui il Comune sia tenuto, a prescindere dalla sua posizione nella causa, nonché gli incarichi in ordine a pareri tecnico legali su materie e su questioni di particolare interesse pubblico ed in genere gli incarichi professionali di modesta entità che si esauriscono in tempi brevi, sono conferiti a trattativa privata sulla base del rapporto di fiducia che intercorre tra il professionista e l'Amministrazione, tenuto conto della specializzazione posseduta e dell'esito di precedenti incarichi. A parità di condizioni e garanzie offerte si segue un criterio obiettivo di rotazione.

Art. 73

Conferimento di incarico esterni

1. Il Consiglio comunale con atto di portata generale potrà definire i criteri guida per l'affidamento degli incarichi di progettazione e/o direzione di opere pubbliche, anche approvando i contenuti essenziali della convenzione tipo di cui all'art. 20, comma 6, della L.P. 10 settembre 1993 n. 26.
2. Quando sia necessario, per la scelta del professionista, procedere ad effettuare un confronto concorrenziale, all'esame comparativo della documentazione e delle offerte provvede una Commissione composta, oltre che dal Segretario generale, con funzioni di Presidente, da un numero di componenti compreso tra due e quattro, nominati dal medesimo e scelti tra i funzionari del Comune in possesso della necessaria competenza tecnico – giuridica, eventualmente integrati dalla nomina di uno o più esperti esterni, anche dipendenti pubblici.
3. Per la determinazione dell'importo costituente il corrispettivo, rilevante per la scelta della procedura con cui affidare l'incarico esterno, si assume come riferimento l'onorario relativo alla prestazione principale, quello relativo a tutte le prestazioni specialistiche e accessorie richieste per l'opera – salvo gli oneri per la predisposizione dell'eventuale studio per la valutazione dell'impatto ambientale nonché l'importo

corrispondente al rimborso forfetario della spese. E' inoltre compresa la direzione lavori, salvo che l'Amministrazione intenda conferirla a propri dipendenti.

4. Nel caso in cui l'Amministrazione intenda conferire solo l'incarico di redazione del progetto preliminare, l'importo presunto da assumere a base di parcella è determinato rapportando il costo della progettazione preliminare al costo di parcella presunto risultante per il conferimento della progettazione esecutiva.

Art. 74

Sovrapposibilità degli incarichi e deroghe.

1. Al fine del rispetto del principio di non sovrapposizione degli incarichi un professionista non può svolgere contemporaneamente per l'Amministrazione Comunale più incarichi di progettazione, più incarichi di direzione lavori o più incarichi relativi alla predisposizione dello studio di impatto ambientale.
2. In costanza dello svolgimento di un incarico affidato dall'Amministrazione, possono essere affidati direttamente ulteriori incarichi della stessa natura al medesimo professionista nei soli casi specificatamente indicati dal regolamento di attuazione della legge provinciale in materia di lavori pubblici, in particolare:
 - a) un professionista può ottenere un incarico di progettazione anche nel caso in cui sia già stato incaricato della direzione lavori di altra opera pubblica;
 - b) può altresì ottenere, in costanza di un incarico di direzione lavori di un'opera da sé medesimo progettata, anche un ulteriore incarico di direzione lavori relativo ad altra opera, sia nel caso che tale opera sia progettata dal professionista stesso che da professionista diverso.
3. Un incarico di progettazione si considera esaurito quando, a seguito della presentazione da parte del professionista incaricato del progetto commissionato, l'Amministrazione approva l'elaborato o comunque trascorrono 90 giorni dalla presentazione stessa. L'incarico di direzione lavori si considera concluso a seguito della approvazione del certificato di regolare esecuzione o dell'atto di collaudo.

TITOLO X
CONTRATTI RELATIVI AL PATRIMONIO

Art. 75

Alienazione di beni immobili

1. L'Amministrazione procede all'alienazione di beni immobili, sulla scorta di idonea perizia di stima, mediante il sistema dell'asta pubblica, salvo quanto previsto al comma 2.
2. E' ammesso il ricorso alla trattativa privata nei casi indicati dalla legge provinciale in materia di contratti della Provincia Autonoma di Trento, previa assunzione delle forme di pubblicità indicate nei successivi commi 4 e 5.
3. Quando l'importo di contratto rientri nei limiti di valore entro i quali è ammessa la trattativa privata o quando la gara sia andata deserta o non si sia comunque proceduto ad aggiudicazione, si fa luogo - salvo diversa motivata determinazione - ad un confronto concorrenziale, previa pubblicazione dell'avviso di vendita secondo quanto previsto nei commi 4 e 5.
4. L'avviso di vendita, contenente le informazioni richieste dalla normativa in materia, è pubblicato all'Albo pretorio e sul sito INTERNET del Comune, per almeno 15 giorni consecutivi, con scadenza il giorno che precede l'esperimento di gara, nonché su almeno due quotidiani aventi particolare diffusione nella provincia di Trento, salvo quanto specificatamente previsto nel successivo comma 5.
5. Se nell'avviso di vendita di cui al comma 4- relativo a contratto che, per valore, rientri tra quelli per i quali sia ammessa la trattativa privata - sia stata indicata anche la data dei successivi esperimenti d'asta, previsti per l'eventualità di gara deserta o di mancata aggiudicazione, non è richiesta la ripetizione della pubblicazione sui quotidiani, essendo sufficiente la pubblicazione di specifico avviso all'Albo pretorio e sul sito INTERNET del Comune.
6. L'alienazione di beni immobili a destinazione agricola in favore di affittuari coltivatori diretti resta disciplinata dalle norme statali in materia di patti agrari. Restano ferme altresì le disposizioni di legge in materia di prelazione in favore degli aventi diritto.

Art. 76

Cessione in godimento

1. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi, i beni del patrimonio disponibile del Comune possono essere ceduti in affitto o locazione previo esperimento di gara pubblica assumendo a base d'asta il canone determinato in relazione ai valori di mercato.
2. E' peraltro ammessa la trattativa privata, anche diretta, ove sussistano motivate ragioni da indicare nella deliberazione a contrattare.
3. E' altresì ammessa la trattativa privata quando la cessione abbia luogo a favore di enti pubblici o degli enti o associazioni senza fini di lucro per il perseguimento dei fini istituzionali del cessionario. In tal caso è ammesso anche il comodato gratuito, fatta salva l'assunzione a carico del comodatario degli oneri di manutenzione ordinaria e di funzionamento nonché degli obblighi di cui all'art. 1804 e seguenti del Codice Civile.

Art. 77

Procedura per dichiarare fuori uso materiale divenuto inservibile

1. Il Segretario comunale propone mediante apposita relazione di dichiarare il materiale divenuto inservibile fuori uso, indicando i motivi e il prezzo di alienazione.

Art. 78

Cessione di beni inservibili

1. E' consentita la cessione a titolo gratuito di beni mobili dimessi o fuori uso ad altri enti pubblici o cooperative, associazioni o enti privati senza fini di lucro, previa redazione di verbale di dismissione e deliberazione di Giunta che autorizza la cessione stessa.
2. Al di fuori del caso di cui al comma 1, nel caso in cui il Comune intenda cedere beni mobili dimessi o che non intende più utilizzare, sarà affisso idoneo avviso pubblico per pubblicizzare la volontà dell'Amministrazione di cedere i beni, richiedendo agli interessati la presentazione di un'offerta. La trattativa diretta è ammessa nel caso in cui non vi siano state offerte. La cessione è disposta con delibera di Giunta, previa redazione di un verbale di dismissione.

Art. 79

Distruzione del materiale fuori uso

1. Alla distruzione del materiale non utilizzabile e privo di qualsiasi valore provvede la Giunta comunale, che individua contestualmente le procedure da seguire.
2. Della distruzione, alle cui operazioni dovranno presenziare il Responsabile del Servizio e l'Economo comunale, dovrà essere redatto apposito verbale di cui la Giunta prende atto.

Art. 80

Acquisto di beni immobili

1. E' in facoltà del Comune procedere a trattativa privata all'acquisizione degli immobili da destinare ad attività proprie del Comune ovvero da concedere in uso in attuazione di specifiche disposizioni di legge.
2. Per la determinazione del prezzo di acquisto ed il pagamento dello stesso si applicano le disposizioni vigenti risultanti dal combinato disposto degli artt. 2 bis e 36 della L.P. 23/90.
3. La proposta di contratto relativa all'acquisto di beni immobili dovrà in ogni caso prevedere la verifica tavolare o l'attestazione della libertà del bene da qualsivoglia vincolo pregiudizievole e della piena disponibilità e proprietà in capo al dante causa.
4. Ferme restando le norme vigenti in materia di contabilità, sul prezzo pattuito può essere erogato un acconto anche all'atto della sottoscrizione del contratto preliminare, a titolo di caparra confirmatoria, sino alla concorrenza del 20% del prezzo stesso. Un ulteriore acconto potrà essere erogato all'atto della sottoscrizione del contratto definitivo, mentre il pagamento del saldo – che comunque non potrà essere inferiore al 10% del corrispettivo – avrà luogo all'atto dell'intavolazione del bene, salvo che nella deliberazione a contrarre sia previsto il pagamento al momento della presentazione dell'istanza tavolate, previa prestazione di idonea garanzia di pari importo incrementato del 20%.

TITOLO XI

Art. 81

Norme transitorie e di rinvio

Per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche e di pubbliche forniture, alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato nonché alla normativa che disciplina l'attività contrattuale dei Comuni.

Art. 82

Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera che lo approva. Da detta data si intende modificato il precedente regolamento vigente in materia, approvato con deliberazione consiliare del 14/06/2007, n. 30.

aggiornato al 19/03/2008

Lavori / forniture di importo non superiore a 10.000 euro

**COMUNE DI ALBIANO
Provincia di Trento**

Prot. _____

Oggetto: **Lavori in economia (art. 52 L.P. 26/93 e art. 58 comma 1 del regolamento in materia di contratti).**
Ordinativo per l' affidamento dei lavori/forniture relativi a _____

Il sottoscritto responsabile del Servizio tecnico comunale

- Visto l'art. 52, comma 7, della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m. nonché l'art. 30 e seguenti del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.P. 30.09.1994 n. 12 - 10/L;
- Rilevato che ai sensi dell'art. 57, comma 3, del regolamento comunale in materia di contratti è ammesso l'affidamento diretto dei lavori da eseguirsi in economia nel caso in cui l'importo dei lavori non superi i 10.000 euro;
- Visto l'art. 58, comma 1, del regolamento per la disciplina dei contratti che prevede nel caso suddetto il semplice ordinativo scritto del responsabile del Servizio tecnico comunale per l'affidamento dei lavori e delle forniture di che trattasi;
- Rilevata la necessità di procedere all'affidamento dei lavori di _____, secondo quanto risulta da _____;
- Vista l'offerta presentata dalla ditta _____ di _____ per complessivi € _____ (oltre ad I.V.A.) allegata al presente atto quale parte integrante;
- Fatto rilevare che _____;
- Visto l'art. 30 lett. a), b) e c) del D.P.G.P. n. 12-10/L;

ordina

ai sensi dell'art. 58, comma 1, del regolamento dei contratti, l'affidamento alla impresa/ditta _____ delle opere di _____ per il corrispettivo di € _____, oltre ad I.V.A., determinato a corpo / a misura.

La ditta dovrà impegnarsi ad eseguire le opere entro il termine di giorni _____ decorrente dal giorno di ricevimento della presente.

La contabilità sarà predisposta ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.P.G.P. 30 settembre 1994 n. 12 - 10/L.

Il pagamento sarà effettuato dopo l'accertamento della rispondenza della fornitura e dei lavori all'ordinativo ed avviene entro 30 giorni dalla presentazione della relativa fattura.

Albiano, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO COMUNALE

Visto di regolarità contabile

Si attesta la copertura finanziaria del presente ordinativo.

Imputazione al capitolo ____

Intervento ____ del bilancio ____

Albiano, li _____

II RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

Per accettazione

Data _____

Per la Ditta

ALLEGATO B (art. 58 , comma 2, del regolamento)

Lavori / forniture di importo tra 10.000 e 50.000 euro

COMUNE DI ALBIANO

Provincia di Trento

Prot. _____

Oggetto: **Lavori in economia (art. 52 L.P. 26/93 e art. 58 del regolamento in materia di contratti).
Ordinativo per l' affidamento dei lavori/forniture relativi a**

- Vista la propria precedente determina del _____ con la quale è stata approvata la perizia/il progetto relativa/o ai lavori di _____;
- Visto l'art. 52, comma 7, della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m. nonché l'art. 30 e seguenti del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.P. 30.09.1994 n. 12-10/L;
- Rilevato che ai sensi dell'art. 57, comma 4, del regolamento comunale in materia di contratti per importi inferiori a 50.000 euro è possibile prescindere da qualsiasi procedura concorsuale essendo sufficiente un sondaggio informale tra almeno tre ditte, salvo diversa motivata determinazione del funzionario responsabile;
- Visto l'art. 58, comma 2, del regolamento per la disciplina dei contratti che prevede nel caso specifico per la definizione del contratto- una determinazione del Capo del Servizio tecnico comunale;
- Rilevata la necessità di procedere all'affidamento dei lavori di _____;
- Viste le risultanze del sondaggio informale disposto in ottemperanza all'art. 57 comma 4 del regolamento sulla disciplina dei contratti:

oppure

ritenuto di affidare i lavori all'impresa ____ in quanto _____

- Vista pertanto l'offerta presentato dalla impresa/ditta _____ di _____ per complessivi euro _____ (oltre ad I.V.A.) che si allega al presente atto quale parte integrante;
- Ritenuta congrua e vantaggiosa l'offerta presentata;
- Visto l'art. 30 lett. a), b) e c), del D.P.G.P. n. 12-10/L;

determina

di affidare, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del regolamento comunale in materia di contratti, alla ditta/impresa _____ dei lavori relativa a _____ alle condizioni sotto indicate

(oppure mediante sottoscrizione di atto di cottimo alle condizioni sotto indicate).

(oppure: alle condizioni contenute nell'allegato foglio patti e prescrizioni)

1. L'Amministrazione comunale affida alla impresa/ditta _____ con sede in _____ l'esecuzione dei lavori/forniture di cui in oggetto.

I lavori verranno eseguiti mediante la forma della diretta amministrazione ai sensi dell'art. 52, terzo comma, della L.P. 10.09.1993 n. 26 e dell'art. 29 lett. c) del relativo Regolamento di esecuzione.

2. I prezzi, per le opere e per i materiali, sono specificati nell'elenco in calce alla presente.

3. I lavori andranno eseguiti entro il giorno _____; per ogni giorno di ritardo oltre il termine fissato è stabilita una penale di euro _____.

4. I pagamenti saranno effettuati in unica soluzione ad ultimazione dei lavori e forniture, riconosciuti regolarmente eseguiti dal direttore dei lavori secondo le normative vigenti, su presentazione di fattura. Nel caso in cui per cause non imputabili alla ditta, vengano interrotti i lavori per un tempo maggiore di 30 giorni il direttore dei lavori potrà provvedere al pagamento dei lavori nel frattempo regolarmente eseguiti. Il pagamento del saldo verrà in ogni caso sospeso qualora l'Amministrazione venga a conoscenza di inadempimenti degli obblighi contributivi, assicurativi, antinfortunistici e retributivi da parte della ditta, accertati dagli organi competenti e non ancora regolarizzati al momento della corresponsione del pagamento medesimo, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di provvedere essa stessa al pagamento diretto

delle spettanze al personale ed agli enti creditori, in base alla normativa vigente, nei limiti del credito residuo spettante alla ditta.

5. La ditta è responsabile dell'esecuzione, secondo le regole dell'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali, dei lavori e delle forniture nonché della sicurezza del cantiere e del rispetto delle altre norme legislative e regolamentari vigenti.

6. Le spese contrattuali sono a carico della ditta.

L'incarico di direzione dei lavori è conferito a _____.

Albiano, li _____

Lette le clausole del contratto sopra riportato, il sottoscritto legale rappresentante della ditta _____ conferma l'accettazione delle medesime.

Dichiara inoltre di non trovarsi in alcuna delle situazioni che impediscano per legge di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione e di essere in regola con gli adempimenti contributivi, assicurativi e previdenziali nei confronti di INPS, INAIL (e CASSA EDILE). Dichiara inoltre di essere iscritta regolarmente alla Camera di C.I.A.A. e di essere tecnicamente idonea in base alla normativa vigente per l'esecuzione dei lavori/forniture oggetto del presente contratto. Da atto altresì di non essere a conoscenza della sussistenza nei confronti della ditta e di sé medesimo di procedure pendenti per la contestazione di illeciti in materia retributiva nei confronti del personale dipendente.

Si dichiara di aver preso completa visione dei lavori e/o forniture da eseguirsi, del progetto/perizia redatto dall'Ufficio tecnico comunale e di conoscere tutte le circostanze che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione dell'opera.

Data

Per l'impresa/ditta

Visto di regolarità contabile

Si attesta la copertura finanziaria del presente ordinativo.

Imputazione al capitolo ____

Intervento ____ del bilancio ____

Albiano, li _____

II RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

ALLEGATO C (art. 68 del regolamento)

Forniture di beni e servizi di importo non superiore a 10.000 euro

**COMUNE DI ALBIANO
Provincia di Trento**

Prot. _____

Oggetto: **Fornitura di beni e servizi ai sensi dell'art. 68 del regolamento in materia di contratti.**
Ordinativo per l' affidamento di _____

Il sottoscritto responsabile del Servizio _____

- Visto l'art. 21, comma 2, lett. h), della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e s. m.
- Rilevato che ai sensi dell'art. 68 del regolamento comunale in materia di contratti, introdotto con delibera consiliare n. 16 del 17/03/2008 prevede la facoltà dei responsabili di Servizio di affidare direttamente a ditte idonee la fornitura di beni e/o servizi nel caso in cui l'importo degli stessi non superi i 10.000 euro;
- rilevato altresì che il citato articolo 68 prevede che l'affidamento avvenga tramite semplice ordinativo scritto del responsabile del Servizio interessato;
- Rilevata la necessità di procedere all'affidamento dei lavori di _____, secondo quanto risulta da _____;
- Vista l'offerta (o il preventivo) presentata dalla ditta _____ di _____ per complessivi € _____ (oltre ad I.V.A.) allegata al presente atto quale parte integrante;
- Fatto rilevare che _____;
- Ritenuto di approvare il preventivo e di disporre l'ordinazione di _____;

ordina

ai sensi dell'art. 68 del regolamento dei contratti, l'affidamento alla ditta _____ della fornitura di _____ per il corrispettivo di € _____, oltre ad I.V.A., determinato a corpo / a misura.

La ditta dovrà impegnarsi a fornire quanto richiesto entro il termine di giorni _____ decorrente dal giorno di ricevimento della presente.

Ulteriori condizioni: _____

Il pagamento sarà effettuato dopo l'accertamento della rispondenza della fornitura e dei lavori all'ordinativo ed avviene entro 30 giorni dalla presentazione della relativa fattura.

Albiano, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO _____

Visto di regolarità contabile

Si attesta la copertura finanziaria del presente ordinativo.

Imputazione al capitolo ____

Intervento ____ del bilancio ____

Albiano, li _____

II RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

=====

Per accettazione

Data

Per la Ditta Data _____